

Fondazione Luca Pacioli



LE SOCIETA' COOPERATIVE

Profili giuridici e fiscali

Documento n. 15 del 25 giugno 2007

STUDI SOCIETARI

INDICE

Parte I – PROFILI GIURIDICI		Pag.	1
1.	Premessa	“	1
2.	I principi e i criteri per la definizione della prevalenza	“	2
3.	Le norme applicabili	“	6
4.	La costituzione della società cooperativa	“	8
5.	Quote e azioni	“	9
5.1	Il principio della ‘porta aperta’	“	9
5.2	Gli strumenti finanziari	“	10
5.3	I requisiti dei soci	“	11
5.4	L’accesso del nuovo socio	“	12
5.5	Il trasferimento della partecipazione del socio	“	13
5.6	Il recesso del socio	“	14
5.7	L’esclusione del socio	“	15
5.8	La morte del socio	“	16
5.9	La liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente	“	16
6.	Gli organi sociali	“	17
6.1	L’assemblea	“	17
	6.1.1 <i>Le assemblee separate</i>	“	18
	6.1.2 <i>Le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari</i>	“	18
6.2	I sistemi di amministrazione e controllo	“	19
6.3	I diritti dei soci	“	27
7.	La disciplina del patrimonio	“	28
7.1	I ristorni	“	29
8.	Le cooperative gestite in base al modello delle srl	“	29
9.	Il gruppo cooperativo paritetico	“	31
10.	Le modificazioni dell’atto costitutivo	“	32
11.	La trasformazione	“	34
12.	Lo scioglimento	“	35
13.	I controlli sulle società cooperative	“	35
Parte II – PROFILI FISCALI		“	37
1.	Premessa	“	37
2.	Conseguenze della riforma del diritto societario	“	38
3.	La detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile per le cooperative a mutualità prevalente ed equiparate	“	39
4.	La detassazione degli utili accantonati alla riserva legale obbligatoria per le cooperative a mutualità non prevalente	“	40
5.	Le banche di credito cooperativo	“	40
6.	Le cooperative agricole e della piccola pesca	“	40
7.	Le cooperative di produzione e lavoro	“	41
8.	Le cooperative sociali	“	41

9. Quadro di sintesi della esclusione da IRES degli utili delle società cooperative e loro consorzi	Pag. 41
10. L'art. 21, comma 10, l. n. 449/97	“ 42
11. I ristorni	“ 42
12. Gli interessi sul prestito sociale	“ 43
13. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: profili fiscali	“ 44
Parte III - TABELLA RIASSUNTIVA	“ 47
Parte IV - SCHEMI	“ 57
Le società cooperative	“ 57
Art. 2515 - Denominazione sociale	“ 57
Art. 2512 - Cooperative a mutualità prevalente	“ 58
Art. 2513 - Criteri per la definizione della prevalenza	“ 58
Art. 2514 - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente	“ 59
Art. 2519 - Norme applicabili	“ 60
Art. 2521 - Atto costitutivo	“ 61
Art. 2523 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	“ 62
Art. 2522 - Numero dei soci	“ 62
Art. 2524 - Variabilità del capitale	“ 63
Art. 2525 - Quote e azioni	“ 63
Art. 2526 - Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito	“ 64
Art. 2527 - Requisiti dei soci	“ 64
Art. 2528 - Procedura di ammissione e carattere aperto della società	“ 65
Art. 2529 - Acquisto delle proprie quote o azioni	“ 66
Art. 2530 - Trasferibilità della quota o delle azioni	“ 67-68
Art. 2533 - Esclusione del socio	“ 69
Art. 2534 - Morte del socio	“ 69
Art. 2535 - Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente	“ 70
Art. 2536 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	“ 70
Art. 2538 - Assemblea	“ 71
Art. 2538 e 2540 - Assemblee separate	“ 71-72
Art. 2539 - Rappresentanza nell'assemblea	“ 73
Art. 2541 - Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari	“ 74-75
Art. 2542 - Consiglio di amministrazione	“ 75
Art. 2543 - Organo di controllo	“ 76
Art. 2544 - Sistemi di amministrazione	“ 76
Art. 2545-bis - Diritti dei soci	“ 77
Art. 2545-ter - Riserve indivisibili	“ 77
Art. 2545-quater - Riserve legali, statutarie e volontarie	“ 78
Art. 2545-quinquies - Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori	“ 78
Art. 2545-sexies - Ristorni	“ 79
Art. 2545-septies - Gruppo cooperativo paritetico	“ 79

Art. 2545- <i>octies</i> - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente	Pag.	80
Art. 2545- <i>novies</i> - Modificazione dell'atto costitutivo	“	80
Art. 2545- <i>decies</i> - Trasformazione	“	80
Art. 2545- <i>undecies</i> - Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione	“	81
Art. 2545- <i>duodecies</i> - Scioglimento	“	81
Art. 2545- <i>terdecies</i> - Insolvenza	“	81
Art. 2545- <i>quaterdecies</i> - Controllo sulle società cooperative	“	82
Art. 2545- <i>quinquiesdecies</i> - Controllo giudiziario	“	82
Art. 2545- <i>sexiesdecies</i> - Gestione commissariale	“	83
Art. 2545- <i>septiesdecies</i> - Scioglimento per atto dell'autorità	“	83
Art. 2545- <i>octiedecies</i> - Sostituzione dei liquidatori	“	84
Parte V – MODELLI DI STATUTI E ATTI COSTITUTIVI	“	85
1. Statuto di cooperativa che ha adottato il modello S.p.a.	“	85
2. Atto costitutivo di cooperativa che ha adottato il modello S.r.l.	“	89
APPENDICE NORMATIVA	“	113

I PARTE • Profili giuridici

1. Premessa

Gli interventi operati dalla riforma del diritto societario hanno interessato profondamente la disciplina delle società cooperative le cui disposizioni, contenute nel Codice civile (e in una molteplicità di norme speciali), sono state oggetto di incisive modificazioni ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dei successivi D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

L'intervento riformistico, tuttavia, ha ommesso di indicare espressamente le norme che devono considerarsi abrogate trascurando di effettuare un espresso coordinamento tra le disposizioni contenute nelle norme speciali e quelle del D.Lgs. 6/2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Nell'opera di definizione della nuova disciplina, il legislatore ha inteso caratterizzare il fenomeno cooperativo in chiave unitaria; in particolare ha eletto il criterio della mutualità a comune denominatore delle differenti tipologie di cooperative.

Con la riforma si fa riferimento al concetto di "scopo mutualistico" (art. 2511) mai esplicitamente definito dal nostro ordinamento; dal testo dell'art. 45 della Costituzione, però, si evince che la cooperativa si caratterizza per l'assenza dei fini di speculazione privata nei rapporti con i soci: l'attività sociale infatti realizza direttamente un vantaggio economico per i medesimi. Il fine mutualistico, in particolare, è teso a garantire ai soci l'acquisto di beni o la fornitura di servizi o condizioni di lavoro più favorevoli o vantaggiose sotto il profilo economico rispetto a quelle offerte dal mercato.

Pur perseguendo la finalità mutualistica nei rapporti con i soci, tuttavia, è consentito, che la cooperativa presti i propri servizi anche a terzi uniformandosi alle condizioni del mercato con la possibilità di conseguire un utile (c.d. *mutualità spuria*).

Le cooperative sono società a capitale variabile (non determinato in un ammontare prestabilito). A differenza delle società lucrative nella cooperative l'ammissione di nuovi soci (che avviene secondo le modalità espressamente disciplinate dall'art. 2528) non determina modificazione dell'atto costitutivo.

A tal proposito, si evidenzia che il legislatore della riforma conferma sostanzialmente il principio della variabilità del capitale operando, tuttavia, una duplice precisazione:

- ai sensi dell'art. 2524, comma terzo, sussiste comunque la possibilità di effettuare aumenti di capitale che comportano modificazione dell'atto costitutivo (se effettuati nelle forme previste dagli artt. 2438 e segg. recanti la disciplina sugli organi assembleari);
- l'aumento di capitale non comporta modificazione dell'atto costitutivo solo se effettuata secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2524 (il quale rimanda alla procedure di ammissione a carattere aperto di cui all'art. 2528).

Con la riforma il legislatore distingue tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse riconoscendo solo alle prime i provvedimenti fiscali di tipo agevolativo previsti dalle leggi speciali (art. 223-*duodecies*, comma sesto, disp. att. trans.).

A seguito della riforma non risulta più sufficiente la sussistenza dei requisiti di non lucratività indicati dalla Legge Basevi per le cooperative che vogliano accedere ai benefici fiscali; con le nuove disposizioni di legge diviene necessario che la loro attività si svolga “in maniera prevalente” in favore dei propri soci o avvalendosi prevalentemente del lavoro di questi. Al criterio della prevalenza, in sostanza, è connessa, la possibilità per la cooperativa di accedere alle suddette agevolazioni tributarie.

Al fine di evitare abusi ingiustificati di tali agevolazioni, il riformatore, disciplina espressamente (art. 2545-*octies*) l'ipotesi di perdita del requisito della mutualità prevalente da parte della cooperativa (che può essere determinata dalla volontà delle parti ovvero dal verificarsi di alcune condizioni di fatto).

2. I principi e i criteri per la definizione della prevalenza

Il principio della prevalenza è dettato dall'art. 2512 è connesso al presupposto che le cooperative operano non solo in favore dei soci bensì anche dei terzi. In particolare, il suddetto principio può dirsi attuato quando l'attività mutualistica, rivolta verso i soci o svolta attraverso di essi, è superiore alla metà dell'intera attività svolta dalla cooperativa.

L'art. 2512 stabilisce i criteri (che fanno riferimento rispettivamente a cooperative di consumo, lavoro e di produzione) per determinare quali cooperative sono da considerarsi a “mutualità prevalente” e quali non lo sono. Tale articolo stabilisce che sono a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, le cooperative che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il concetto di prevalenza contenuto nell'art. 2512, peraltro, è simile a quello rinvenibile in altre disposizioni del nostro ordinamento (ad es. ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci; l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, considera imprenditori agricoli le cooperative che utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”; l'art. 10, co. 5, della legge 4 dicembre 1997 n. 460 - Legge Zamagni - , sancisce che le ONLUS possono svolgere anche attività “connesse”, a patto che “le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione”).

Al fine di accertare - in concreto - la sussistenza della mutualità prevalente delle cooperative il legislatore detta specificamente tre parametri. Ai sensi dell'art. 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza), la condizione di prevalenza (legata alla soglia quantitativa c.d. del cinquanta per cento) sussiste qualora:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1 (riferito al valore della produzione di ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato nel conto economico);
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 (riferito ai costi della produzione per il personale indicati nel conto economico) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7 (riferito ai costi della produzione per i servizi indicati nel conto economico), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6 (riferito ai costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci indicati nel conto economico).

Si precisa che il criterio della prevalenza deve essere verificato con riferimento al valore economico complessivo degli scambi mutualistici e non al numero complessivo dei rapporti tra socio e cooperativa; a tal proposito, si può verificare la possibilità che poche operazioni effettuate con non soci – e tali da superare il 50% del valore economico complessivo degli scambi mutualistici – impediscano alla cooperativa di configurarsi come “a mutualità prevalente”.

Si osserva inoltre che il riferimento al valore degli scambi mutualistici ai fini della determinazione della prevalenza comporta una rilevanza diversa del vantaggio mutualistico a seconda che i rapporti con i soci si collochino sul versante dei fattori della produzione (cooperative di lavoro o di trasformazione), nel qual caso il maggior corrispettivo conseguito dai soci incrementa l'ammontare dello scambio mutualistico rispetto ai rapporti con i terzi, ovvero sul versante della cessione dei beni o servizi prodotti (cooperative di consumo e edilizie), dove il vantaggio mutualistico di trarre, a parità di quantità, in un minore corrispettivo per la società.

La condizione di prevalenza deve essere documentata a cura degli amministratori e dei sindaci nella nota integrativa al bilancio, in relazione ai parametri di cui all'art. 2512, evidenziando contabilmente, gli indici di costo e di ricavo del menzionato art. 2513.

I parametri indicati presuppongono che l'attività economica sia in corso e che la società abbia operato almeno per un esercizio finanziario. La disposizione in esame non individua altro mezzo di documentazione della condizione di prevalenza ulteriore rispetto a quanto indicato.

E' specificato, altresì, che qualora la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambi mutualistici ai fini della determinazione della prevalenza dovrà farsi riferimento alla media ponderata delle percentuali delle voci di cui all'art. 2513.

Per le cooperative agricole, invece, la condizione di prevalenza sarà considerata sussistente quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Deroghe al requisito della prevalenza indicato dall'art. 2513 c.c.

Il legislatore ha previsto talune deroghe al requisito della prevalenza indicato dall'art. 2513 c.c.

L'art. 111-*septies* disp. att. trans. ha, infatti, stabilito per le **cooperative sociali** che rispettino le norme della legge n. 381/1991 l'esonero dal rispetto dei parametri di mutualità prevalente indicati dall'art. 2513 c.c.; pertanto, a seguito di una presunzione *iuris et de iure*, le cooperative sociali rientrano in ogni caso tra quelle a mutualità prevalente.

Inoltre, con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2005, il Ministero delle Attività produttive, in attuazione di quanto disposto dall'art. 111-*undecies* disp. att. trans., ha introdotto regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definito dall'art. 2513.

Nel definire tale deroga si è tenuto conto in particolare:

- della struttura delle imprese,
- del mercato in cui tali cooperative operano,
- delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi,
- e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Sono state pertanto individuate le seguenti deroghe:

Cooperative di lavoro

Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non deve computarsi, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. il costo del lavoro:

- delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione
- delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.
- delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica

In tali cooperative non devono computarsi tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione

Le cooperative di allevamento sono considerate sempre cooperative a mutualità prevalente qualora dai terreni dei soci e delle suddette cooperative sia ottenibile almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso. Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

Enti di formazione

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non devono computarsi ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 c.c. i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e solidale

Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c. le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente:

- da imprese di Stati in via di sviluppo,
- o da cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie

Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. (relativi al possesso dei vincoli statuari sugli utili).

Cooperative giornalistiche

Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non deve computarsi il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura - nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge - rapporti di lavoro occasionale.

Cooperative di consumo operanti nei territori montani

Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Soci di enti giuridici

Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lett. a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche

Nelle cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando tali ricavi derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo:

- sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi,
- o si riferisca a servizi acquistati* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

**Ai sensi dell'art. 55, co. 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

Infine qualora la la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. viene meno a causa di:

- calamità naturali,
 - o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,
- dichiarate dalle autorità competenti che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal primo comma dell'art. 2545-*octies* c.c. inizia a decorrere dal venir meno degli effetti dei suddetti eventi.

La circostanza che una cooperativa sia connotata come a mutualità prevalente si riflette anche sulla disciplina di destinazione degli utili che derivano alla società dall'esercizio della propria attività in favore di terzi. A tal proposito, il legislatore riproponendo i requisiti di non lucratività previsti dall'art. 14 del D.P.R. n. 601 del 1973 (che a sua volta rinvia alle previsioni della c.d. Legge Basevi di cui al D.Lgs. n. 1577 del 1947) pone a carico delle cooperative interessate a conservare i benefici fiscali previsti dalla legislazione speciale, l'onere di prevedere nei propri statuti (art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente):

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In seguito alla riforma, pertanto, l'accesso alle agevolazioni fiscali da parte delle cooperative è legato ad un duplice presupposto: il possesso dei vincoli statutari sugli utili e la c.d. prevalenza della attività svolta con i soci.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di società cooperativa la quale non può essere utilizzata da società che non hanno scopo mutualistico (art. 2515). E' previsto, inoltre, che le società cooperative si iscrivano in un apposito Albo (costituito e tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive) diviso in due sezioni: una per le cooperative a mutualità prevalente l'altra per le cooperative diverse.

In ottemperanza, all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e all'art. 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie, il legislatore ha provveduto all'istituzione del suddetto Albo mediante il Decreto del Ministero delle Attività produttive 23 giugno 2004.

Al fine di tutelare lo scopo mutualistico del socio cooperatore, il nuovo art. 2516 codifica il principio della parità di trattamento stabilendo che esso debba essere rispettato nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici. Secondo quanto indicato nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6 del 2003 tale regola *“che comunque si ritiene vigente anche in mancanza di espresse previsioni, potrà avere un grande ruolo nella determinazione del prezzo della prestazione mutualistica [...] o nella remunerazione delle prestazioni dei soci [...] e potrà consentire alla giurisprudenza di sanzionare i casi di mancata attuazione della mutualità riconducibili alla violazione della regola della uguaglianza”*.

3. Norme applicabili

Con riguardo ai modelli organizzativi è necessario sottolineare che il legislatore ha operato una completa assimilazione del regime di garanzia patrimoniale delle società cooperative a quello delle s.r.l. e delle s.p.a. prevedendo che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518), laddove sotto il vigore della vecchia normativa erano previsti riferi-

menti anche forme di responsabilità illimitata del socio (in realtà si trattava di garanzia del socio per un multiplo della quota versata).

Contrariamente alla tendenza che ha caratterizzato le scelte del legislatore in sede di formulazione della disciplina di s.p.a. ed s.r.l., la riforma del 2003 ha circoscritto in ambiti rigorosi la facoltà dei soci cooperatori di determinare il sistema organizzativo al quale conformarsi.

A norma dell'art. 2519 (Norme applicabili) alle società cooperative si applica, qualora compatibile, la disciplina delle società per azioni.

L'applicazione delle disposizioni in tema di s.p.a. diviene dunque il riferimento normale o naturale dal punto di vista organizzativo potendo essere disattesa solo al ricorrere di determinati requisiti quantitativi. In particolare, il legislatore consente l'applicazione delle disposizioni in tema di s.r.l. in virtù di un'espressa previsione statutaria solo:

- per le cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a 20 (ma non inferiore a tre, e purché si tratti di persone fisiche:art. 2522) ovvero;
- per le cooperative con uno stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Le cooperative che hanno un numero di soci compreso tra 3 e 9, inoltre, dovranno necessariamente organizzarsi secondo il modello di società a responsabilità limitata.

E', pertanto, la ridotta base associativa della cooperativa, ovvero la scarsa rilevanza economica della sua attività, a consentire l'adozione delle norme del tipo s.r.l.

Da ciò deriva che si possano avere cooperative soggette alle regole delle s.r.l. con un numero di soci anche più elevato di venti purché l'attivo patrimoniale sia contenuto entro il limite fissato dalla disposizione in esame oppure società con un attivo patrimoniale superiore, senza limiti, ma con base associativa limitata al numero richiesto dall'art. 2519.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, tuttavia, non chiariscono cosa succeda qualora, durante la vita della cooperativa, le suddette condizioni dovessero venire meno e la società, non potendo più essere regolata dalle norme in materia di s.r.l., debba procedere all'applicazione, in via suppletiva, delle norme in tema di s.p.a.; si può supporre che la necessaria applicazione della norme della s.p.a. si imponga senza alcuna modificazione statutaria (così come, in materia di s.p.a., le norme applicabili alle “*società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*” – cd. S.p.a. ‘aperte’ – si applicano in via automatica alle società che superano i limiti ivi previsti).

Con riferimento ai sistemi di amministrazione – per la cui trattazione si rimanda all'omonimo paragrafo del quaderno – si evidenzia che essi sono stati profondamente modificati dalla riforma del diritto societario.

Se, infatti, era precedentemente prevista l'esistenza di un sistema ordinario di amministrazione e di controllo costituito da un organo amministrativo (monocratico o collegiale) e dal collegio sindacale, adesso, in caso di espressa previsione statutaria, sarà possibile scegliere anche tra gli alternativi sistemi dualistico e monistico.

4. Costituzione della società cooperativa

Ai sensi dell'art. 2521 (atto costitutivo) la società deve costituirsi per atto pubblico e, a norma dell'art. 2523, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Con l'iscrizione nel registro delle imprese le società cooperative acquistano la personalità giuridica.

L'atto costitutivo – che stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica – deve necessariamente riportare l'indicazione che la società intende svolgere la propria attività anche in favore dei terzi, tenendo conto del fatto che la mancanza di tale dato precluderà alla società la possibilità stessa di operare con soggetti non soci.

In particolare, ai sensi dell'art. 2521 l'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per il recesso o per l'esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 così come previsto per le società di capitali.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica; tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (art. 2521, comma quinto). I regolamenti dunque possono essere parte integrante dell'atto costitutivo (che, come detto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica) e, dunque soggetti alla disciplina della formazione e modifica dell'atto costitutivo ovvero predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea.

L'art. 2522 (numero dei soci) stabilisce che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove ma è fatta salva la possibilità di deroghe stabilite da leggi speciali (che determinino il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative).

Il legislatore prevede, inoltre, la possibilità di costituire una società cooperativa con almeno tre soci persone fisiche; in tal caso, la società cooperativa così costituita dovrà essere regolata con le norme sulla società a responsabilità limitata. Tale disposizione richiama l'istituto introdotto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 relativo alle cd. piccole cooperative che secondo l'art. 111-*septies* delle disposizioni di attuazione devono conformarsi alle previsioni dell'art. 2522. Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

In linea con quanto già previsto dalla legge Basevi (art. 22) il legislatore stabilisce che qualora, successivamente alla costituzione, il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito per legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

5. Quote e azioni

5.1 Il principio della 'porta aperta'

Le società cooperative sono storicamente caratterizzate dal principio della variabilità del capitale che aumenta o si riduce in relazione all'ingresso o all'uscita dei soci, senza che ciò implichi la necessità di effettuare modifiche statutarie.

Ciò è specificato dall'art. 2524 (Variabilità del capitale) ai sensi del quale nella società cooperativa il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Peraltro in base alle previsioni del medesimo articolo, le società cooperative hanno la possibilità di deliberare aumenti di capitale a pagamento analoghi a quelli previsti per le s.p.a. dall'art. 2438: il meccanismo della "porta aperta", infatti, affidato all'iniziativa dei terzi aspiranti soci potrebbe non soddisfare le esigenze finanziarie della società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa. Naturalmente l'aumento di capitale ordinario a pagamento deve essere coordinato con i principi ordinari della mutualità (limiti al possesso azionario, requisiti dei soci, gradimento, etc.).

In merito a titoli rappresentativi del patrimonio l'art. 2525 (quote e azioni) conferma il valore nominale minimo e massimo della singola azione o quota (ai sensi dell'art. 2525 il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro). Viene invece aumentato il limite massimo alla partecipazione detenibile dal socio, portata da cinquantamila a centomila euro. Tale limite, inoltre, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può essere elevato sino al due per cento del capitale sociale se consentito dall'atto costitutivo.

Nell'ipotesi di superamento dei suddetti limiti per le sole cooperative con numero di soci superiore a cinquecento il legislatore prevede un meccanismo riparatore: gli amministratori possono, nell'interesse del socio, alienare o riscattare le azioni eccedenti il limite e, comunque, i diritti patrimoniali relativi alle azioni in eccedenza sono destinati alle riserve indivisibili di cui all'art. 2545-*ter*. Occorre, peraltro, che lo statuto della cooperativa, oltre a prevedere il potere degli amministratori di procedere al riscatto delle azioni o della quota eccedenti il limite consentito, detti i criteri per l'esercizio della facoltà in questione. Analogo discorso va fatto per l'alienazione

delle azioni, la cui disciplina legislativa è estremamente carente, al tal punto che deve concludersi che l'operatività concreta della facoltà è rimessa all'autonomia statutaria.

Viene confermato che il limite in questione non si applica a determinate categorie di soggetti; in particolare, ai soci persone giuridiche vengono aggiunti i sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi. In relazione ai riferimenti ai conferimenti la disciplina prevede che il limite in questione non si applica oltre che ai conferimenti di beni in natura anche ai crediti, nei casi previsti dagli artt. **2545-quinquies** e **2545-sexies** (rispettivamente in tema di diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori e di ristorni).

L'ultimo comma dell'articolo apporta delle significative modifiche alla disciplina relativa alle eccezioni al limite di possesso azionario e raccoglie in un'unica norma disposizioni precedentemente sparse in diversi provvedimenti di legge. Alle azioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di s.p.a. di cui agli artt. **2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355**.

5.2 Gli strumenti finanziari

Tra le novità della riforma si annovera la possibilità per tutte le cooperative di emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per società per azioni (art. **2526** Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito).

Il legislatore prende atto dell'esigenza dell'impresa cooperativa di competere sul mercato e della necessità di avvalersi di disponibilità finanziarie attraverso le quali evolversi nel sistema economico odierno; la riforma persegue tale scopo accrescendo la capacità per l'impresa cooperativa di acquisire mezzi finanziari. Tale previsione si pone in linea con l'obiettivo del legislatore di caratterizzare tutte le tipologie di società cooperative all'insegna di un unico comune denominatore.

Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. **2526** anche alle cooperative che ricorrono in via suppletiva alle norme in tema di s.r.l. non è preclusa la possibilità di emettere strumenti finanziari. Tuttavia, tali cooperative potranno offrire strumenti finanziari dotati di diritti e non amministrativi solo ad investitori qualificati.

L'atto costitutivo può prevedere che strumenti finanziari partecipativi siano offerti ai soci cooperatori tuttavia il diritto di voto ad essi relativo deve essere limitato (art. **2538**, comma secondo).

Inoltre, per evitare che la presenza di finanziatori snaturi l'inclinazione mutualistica della società è stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili a tale categoria: i diritti di voto ad essi assegnabili non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. **2526**, comma terzo); entro questo limite essi possono essere attribuiti in proporzione al valore del conferimento.

Con riferimento agli organi di amministrazione è stabilito che, se previsto dallo statuto, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori (art. **2542**, comma quarto) e più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo (art. **2543**, comma secondo).

Con riguardo ai sistemi di amministrazione è previsto che se è stato adottato il sistema dualistico i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (art. **2544**, comma secondo) i cui membri, peraltro, devono essere necessariamente soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2544, comma terzo, è stabilito che se è stato adottato il sistema monistico i membri del consiglio di amministrazione eletti dai soci finanziatori non possono essere superiori ad un terzo; ad essi non possono essere conferite deleghe operative e non è consentito loro fare parte del comitato esecutivo.

In merito al diritto di recesso l'art. 2526, comma terzo, dispone che per i possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto la disciplina applicabile sia quella dettata per le s.p.a. all'art. 2437.

Con riferimento ai diritti patrimoniali o anche amministrativi dei soci finanziatori essi sono definiti dall'atto costitutivo. In ogni caso i privilegi della ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non potranno estendersi alle riserve indivisibili (art. 2526, comma secondo).

Si consideri, altresì, che nelle cooperative a mutualità prevalente gli strumenti partecipativi offerti ai soci cooperatori non possono attribuire un diritto al dividendo che eccede due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 2514, comma 1 *lett. b*)).

Con riguardo alle operazioni straordinarie, inoltre, il legislatore stabilisce che in caso di trasformazione di cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente in società di lucrative, all'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie con conservazione degli eventuali privilegi (art. 2545-*decies*, comma terzo).

5.3 I requisiti dei soci

Mediante le disposizioni dell'art. 2527 (requisiti dei soci) il legislatore dà attuazione alla richiesta della dottrina di semplificare l'intricata disciplina dei requisiti personali dei soci facendone materia di disposizione statutaria.

Preliminarmente si rileva che la disciplina prevista dal suddetto articolo è dettata in riferimento a tutte le cooperative (in luogo di quella precedente che prevedeva differenti criteri a seconda del settore economico d'appartenenza).

Il legislatore non stabilisce specifici requisiti bensì fornisce un criterio di carattere generale al quale fare riferimento e impone che nell'atto costitutivo siano indicati i requisiti dei soci e la procedura di ammissione degli stessi. In particolare, si richiede che i criteri suddetti siano non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527 l'atto costitutivo, inoltre, può prevedere l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla sua formazione professionale, o all'inserimento nell'impresa. In funzione del perseguimento dello scopo mutualistico, in sostanza, il consiglio di amministrazione può ammettere, nel primo caso, soggetti che debbano completare o integrare la loro formazione professionale; nel secondo, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento di detto scopo. I requisiti richiesti a tali soci possono non coincidere con quelli stabiliti per i soci cooperatori "ordinari".

Lo statuto deve determinare i diritti e gli obblighi di tale categoria di soci i quali non possono essere più di un terzo della totalità dei soci cooperatori.

E' previsto, altresì, una durata massima di permanenza nella categoria speciale di soci: al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio deve essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Si ritiene tuttavia che l'automatismo apparente del passaggio alla categoria di socio cooperatore a tutti gli effetti debba interpretarsi nel senso che decorso il periodo di legge o quello fissato dallo statuto senza che si siano verificati fatti che rendano obiettivamente impossibile l'assunzione della qualifica di socio effettivo egli matura un diritto soggettivo alla trasformazione della sua qualità di socio di categoria speciale a socio cooperatore.

5.4 L'accesso del nuovo socio

In materia di accesso del nuovo socio le novità della riforma riguardano principalmente il procedimento di ammissione del medesimo.

Il legislatore ha inteso rafforzare il principio della "porta aperta" che costituisce uno degli elementi strutturali della società cooperativa e che giustifica il riconoscimento costituzionale del fenomeno.

L'art. 2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della società), conferma che l'ammissione del socio deve essere determinata con deliberazione degli amministratori, che tale decisione deve essere annotata nel libro dei soci e, secondo le nuove previsioni, comunicata all'interessato.

E' stato mantenuto l'istituto del sovrapprezzo. Secondo la disciplina in materia può anche disporsi l'obbligo, in capo al nuovo socio, di corrispondere l'eventuale sovrapprezzo in precedenza determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Coerentemente con la volontà di rafforzare il principio della "porta aperta" il legislatore ha previsto un obbligo di motivazione a carico degli amministratori in ipotesi di rigetto della domanda di ammissione del socio. In particolare, il consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla decisione deve comunicare la propria motivazione agli interessati.

La nuova disciplina introduce, inoltre, in favore del terzo aspirante socio la facoltà, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, di chiedere che in ordine alla decisione sulla propria ammissione intervenga l'assemblea.

Se non appositamente convocata l'assemblea è chiamata a decidere in merito all'ammissione in occasione della sua prossima convocazione.

In ossequio ad un chiaro obbligo di trasparenza verso i soci e verso i terzi, il citato articolo prevede, altresì, che gli amministratori illustrino nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (intendendosi anche le ipotesi di rigetto della domanda). Tale statuizione assume ancor più rilevanza alla luce di quanto disposto all'art. 2545-sexiesdecies: l'autorità di vigilanza può diffidare, e successivamente, revocare gli amministratori e i sindaci affidando la gestione della società ad un commissario anche qualora accerti irregolarità nelle procedure di ammissione dei soci.

L'obbligo di motivazione delle decisioni da parte degli amministratori è giustificato dal fatto che il potere dagli stessi esercitato trova la propria giustificazione unicamente nell'interesse della società cooperativa. Pertanto, la valutazione – con carattere insindacabile – dell'assemblea chiamata

ad esprimersi in seconda istanza sull'ammissione del socio, sarà funzionale a determinare se la decisione assunta dagli amministratori abbia contribuito o meno al suddetto interesse sociale.

A tal proposito, si rileva che il principio della "porta aperta" non è posto a vantaggio del terzo che intende accedere alla cooperativa bensì è dato a tutela dei soci che hanno diritto a che sia garantita l'entrata nella società di soggetti che si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a coloro che hanno dato vita al rapporto sociale.

Sono, pertanto, incompatibili con il principio della porta aperta clausole volte a vietare l'ingresso di terzi nella cooperativa ovvero che consentano l'accesso di soggetti privi dei requisiti specificamente previsti per l'ammissione. E' necessario sottolineare, inoltre, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria non sussiste un diritto soggettivo del terzo ad essere ammesso nella cooperativa; l'ampia discrezionalità degli amministratori nella determinazione dell'ammissione del socio nella cooperativa è condizionata esclusivamente dal suddetto limite di perseguire l'interesse sociale, e soggetta esclusivamente al sindacato dell'assemblea.

La nuova disciplina sul procedimento di ammissione del nuovo socio, tuttavia, non chiarisce se la decisione assunta dall'assemblea in merito all'entrata di un nuovo socio cooperatore assuma il valore di una vera e propria decisione d'appello ovvero valga soltanto a determinare l'obbligo di riesame dalla domanda da parte degli amministratori.

L'art. 2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni) prevede che l'atto costitutivo autorizzi gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società confermando che ciò debba avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

Tuttavia, per procedere a tale operazione, è stato previsto che il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società debba essere superiore ad un quarto.

5.5 *Il trasferimento della partecipazione del socio*

Con riguardo alla disciplina dettata in tema di trasferimento delle partecipazioni la riforma reitera la disciplina della quota o delle azioni, tipica della società cooperativa riproducendo senza sostanziali modifiche il testo del vecchio art. 2523: introduce, tuttavia, un sistema volto alla semplificazione delle procedure di trasferimento.

In particolare, ferma restando la possibilità di prevedere nello statuto l'intrasferibilità delle partecipazioni, le nuove disposizioni, contenute nell'art. 2530 (Trasferibilità della quota o delle azioni), prevedono che il socio che intende trasferire la propria partecipazione debba darne comunicazione con lettera raccomandata agli amministratori i quali entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. L'espressione del gradimento da parte dell'organo amministrativo (che nelle società per azioni costituisce una facoltà rimessa all'autonomia statutaria) assume qui valore di regola finalizzata ad assicurare la ricorrenza, nel terzo cessionario, dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla cooperativa.

Decorso il suddetto termine senza che gli amministratori si siano espressi in merito alla richiesta, il trasferimento si intende autorizzato e la società deve procedere all'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci. E' comunque necessario procedere alla verifica di sussistenza dei requisiti richiesti per assumere la qualità di socio posto che solo l'accertamento dell'assenza di tali requisiti soggettivi giustificerebbe la mancata ammissione del medesimo.

In linea con quanto previsto in materia di accesso del socio all'interno della compagine sociale, anche nell'ipotesi in esame è previsto che l'organo amministrativo motivi il provvedimento con il quale nega l'autorizzazione al socio.

In caso di diniego al trasferimento della partecipazione, il socio ha la facoltà di esperire azione giurisdizionale proponendo opposizione al Tribunale. Qualora l'autorità giudiziaria accertasse l'illegittimità del diniego, il socio sarebbe libero di cedere la propria partecipazione e la società sarebbe obbligata ad iscrivere il terzo nel libro dei soci.

La disciplina del recesso rimane sostanzialmente immutata: è attribuito al socio il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Pur non essendo specificato, inoltre, deve ritenersi che la disciplina della disposizione in esame debba essere riferita solo al socio cooperatore e non anche al socio finanziatore (per il quale è necessario fare riferimento alle norme in tema di s.p.a.). Quando l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni.

Risponde, inoltre, ad esigenze di certezza la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2530 che prevede che, nella società che vietano statutariamente il trasferimento della partecipazione, il diritto di recesso non possa essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio. (Si consideri, peraltro, che tale disposizione non è stata prevista anche per l'ipotesi in cui la clausola che contiene il divieto di cessione della partecipazione sia introdotta successivamente nell'atto costitutivo con modifica dello stesso).

Tuttavia, in considerazione della possibilità di estendere alla società cooperativa i casi di recesso previsti per la s.p.a. nonché in considerazione di quanto stabilito al primo comma dell'art. 2523 (*"Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo"*) si ritiene che anche quando il socio non abbia concorso all'approvazione della deliberazione introduttiva della clausola in questione abbia diritto di recedere senza preavviso, entro il termine di cui all'art. 2437-bis.

5.6 Il recesso del socio

Ai sensi del primo comma dell'art. 2532 (Recesso del socio) il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Oltre all'ipotesi di cui si è già argomentato connessa con il divieto al trasferimento della partecipazione suddetto, per effetto del rinvio dell'art. 2519 alle disposizioni in tema di società per azioni il legislatore prevede che il socio possa recedere in tutti i casi previsti dall'art. 2437.

Al di là dei casi espressamente stabili per legge la determinazione delle ipotesi di esercizio del diritto di recesso è rimessa completamente all'autonomia statutaria.

La riforma rispetto alla precedente disciplina introduce, inoltre, il divieto di recesso parziale.

La novità in materia di recesso riguarda la definizione del procedimento di tale istituto nonché l'introduzione della distinzione tra gli effetti del recesso sul rapporto sociale in senso stretto e sui rapporti mutualistici in corso.

In particolare, la nuova disciplina, oltre a ribadire che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, prevede che gli amministratori debbano esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione. Qualora gli stessi ritengano che non sussistono i presupposti per l'esercizio del recesso devono darne immediata comunicazione al socio.

Anche in questo caso al socio è riconosciuta la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego da parte dall'organo amministrativo.

Con riferimento agli effetti di recesso la norma opera un distinguo temporale tra lo scioglimento del rapporto sociale e lo scioglimento del rapporto mutualistico. In merito al primo caso è previsto che il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; il recesso relativo ai rapporti mutualistici, invece, ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, ha effetto:

- con la chiusura dell'esercizio in corso, se è stato comunicato tre mesi prima;
- con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La differenziazione di disciplina è funzionale a consentire al socio che recede di non perdere nell'uscita dalla società quel plusvalore, non necessariamente monetario, derivante dai rapporti mutualistici intercorsi con la società e che può non essere erogabile al momento della liquidazione della partecipazione ma solo in un momento successivo.

5.7 L'esclusione del socio

Rispetto alla disciplina precedente la riforma indica più dettagliatamente le ipotesi di esclusione del socio (art. 2533 esclusione del socio).

Il particolare la decisione di esclusione il socio può essere adottata:

- in tutti i casi previsti dallo statuto;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi specificamente indicati dall'art. 2286 (quali interdizione, inabilitazione o condanna a pena che comporti l'interdizione, anche, temporanea dai pubblici uffici);
- in caso di fallimento del socio (art. 2288 comma primo).

Tra i motivi di esclusione contenuto al punto 2) dell'art. 2533 compare per la prima volta espressamente il riferimento a gravi inadempienze relative al rapporto mutualistico evidentemente il legislatore ha preso atto della circostanza che da tale inadempimento deriva un pregiudizio per la società cooperativa che trae il proprio sostentamento proprio dal frutto degli scambi mutualistici.

Con riferimento al terzo motivo di esclusione è stata codificata una disposizione di fatto già seguita nella prassi e contemplata spesso tra le clausole degli statuti.

La competenza a deliberare l'esclusione del socio rimane quella degli organi sociali, tuttavia, rispetto al passato, la facoltà di decidere è attribuita in via dispositiva agli amministratori mentre per via statutaria è possibile decidere di demandare tale competenza all'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale non più nel termine di trenta bensì di sessanta giorni.

E' stato stabilito, inoltre, che dal momento che l'esclusione sancisce la rottura di un rapporto di collaborazione nonché del sottostante rapporto fiduciario salva diversa disposizione statutaria l'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

Tra le ipotesi di esclusione del socio, inoltre, va annoverata anche il caso, disciplinato dall'art. 2531 in cui, previa intimazione da parte degli amministratori, il socio sia escluso per il mancato pagamento, totale o parziale, delle quote o delle azioni sottoscritte.

5.8 La morte del socio

La disciplina degli effetti della morte del socio è analoga a quella precedentemente prevista dall'art. 2528, con una opportuna precisazione relativa alla continuazione del rapporto, che può aver-
si solo quando gli eredi posseggano i requisiti per partecipare alla società cooperativa.

Inoltre è stabilito che in caso di pluralità dei suddetti eredi essi debbano obbligatoriamente nominare un rappresentante comune, a meno che la quota del socio scomparso sia divisibile e che la società consenta la divisione. Pertanto, qualora solo alcuni degli eredi posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione alla società, agli altri eredi competerà la liquidazione parziale della quota.

5.9 La liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

Secondo quanto enunciato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6 del 2003 la disposizione sulla liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente *“pur avendo carattere generale, in pratica è destinata essenzialmente alle cooperative diverse dalle riconosciute. Per le cooperative riconosciute infatti per effetto della previsione dell'art. 4, continuerà ad applicarsi la disposizione della c.d. Legge Basevi, [...] che prevede l'assoluto divieto di computo delle riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale.*

[...] E' previsto comunque che lo statuto – anche e soprattutto delle cooperative non riconosciute – debba prevedere appositi criteri che serviranno a differenziare la liquidazione della quota nelle cooperative dalla liquidazione della quota nelle altre società”.

In particolare la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente hanno luogo in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio (art. 2535).

Il pagamento, come accennato deve essere effettuato, sulla base dei criteri stabiliti dall'atto costitutivo ed entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, o in rate fino ad un massimo di cinque anni, nei casi previsti dagli artt. 2545-*quinquies* e *sexies*. La liquidazione comporta anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, a condizione che sussista nel patrimonio della società al momento dello scioglimento del rapporto e non sia stato già attribuito ai soci mediante aumento gratuito del capitale.

Ai sensi dell'art. 2536 il socio uscente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la cessione della quota e, se si manifesta l'insolvenza della società, risponde nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione. Con la stessa modalità e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

6. Gli organi sociali

6.1 L'assemblea

La nuova disciplina in materia di assemblea (art. 2538) è volta principalmente a riaffermare la centralità del *voto pro capite*.

Viene riproposta la regola secondo cui hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che ciascun socio cooperatore ha diritto ha un voto qualunque sia il valore della quota o delle azioni possedute.

Il legislatore, inoltre, introduce alcune deroghe al principio del voto capitario.

Da un lato viene riconfermata la regola per cui ai soci persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire il voto plurimo *"in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri"*; dall'altro viene introdotta la disposizione, innovativa, secondo cui l'atto costitutivo può prevedere un'attribuzione di voto plurimo *"in ragione dello scambio mutualistico"*. Tale ipotesi, in particolare, è contemplata per le cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. Il legislatore introduce tuttavia un limite di carattere relativo all'attribuzione del voto plurimo: lo statuto deve stabilire un valore massimo in modo che nessuno dei soci cui è assegnato possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale (art. 2538, comma terzo).

Oltre al limite individuale ne viene fissato anche uno complessivo, poiché si stabilisce che in ogni caso ai suddetti soci non si possa attribuire più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il legislatore riconosce, inoltre, ampia autonomia ai soci di determinare nell'atto costitutivo le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni. Tali maggioranze sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Inoltre, è rimessa all'autonomia dei soci la scelta in ordine all'espressione del voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In questi casi, l'avviso di convocazione deve contenere per intero la deliberazione proposta.

È specificato, tuttavia, che qualora le materie su cui decidere siano diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In materia di rappresentanza in assemblea il legislatore (art. 2539), al fine di evitare la concentrazione in capo ad un solo socio del potere di condizionare eccessivamente la politica d'impresa a vantaggio dei propri interessi, dispone che nelle cooperative, disciplinate dalle norme sulla società per azioni, ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

Per le cooperative che fanno riferimento in via suppletiva alle norme sulle s.r.l. – pur mancando una specifica previsione in materia – si ritiene debba applicarsi la relativa disciplina anche in tema di assemblee dei soci. Pertanto, la disposizione da considerare sarà l'art. 2479-bis.

Con riguardo al diritto di farsi rappresentare del socio imprenditore la riforma pone un limite volto ad impedire che soggetti esterni alla compagine sociale possano influenzare la gestione dell'impresa mutualistica al fine di perseguire interessi capitalistici a discapito di quelli di natura

mutualistica: pertanto, il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea esclusivamente dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

6.1.1 Le assemblee separate

La disciplina proposta in materia di assemblee speciali, che rappresenta un tentativo di razionalizzazione di quella vigente, è di carattere generale e costituisce un riferimento anche per le cooperative riconosciute.

Al di là di specifici limiti previsti espressamente dall'art. 2540 le assemblee separate sono quelle devono tenersi con riferimento a specifiche materie ovvero quelle effettuate in presenza di particolari categorie di soci.

La possibilità di avvalersi dello strumento delle assemblee separate è rimessa all'autonomia statutaria. Tuttavia, tale facoltà trova un limite nell'obbligo di prevederle per le cooperative con più di tremila soci e che svolgono la propria attività in più province ovvero per le cooperative con più di cinquecento soci e che realizzano contemporaneamente più tipi di scambio mutualistico. L'articolo in esame, inoltre, espressamente chiarisce che le cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati non possono tenere assemblee separate.

E' richiesto, inoltre, inderogabilmente che i delegati nominati dall'assemblea separata per la partecipazione all'assemblea generale siano soci e che sia in ogni caso assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno partecipato alle assemblee separate.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate invece quelle dell'assemblea generale possano essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate, ma solo se, escludendo dal computo i voti espressi dai delegati delle assemblee separate tenute irregolarmente verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

6.1.2 Le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

L'art. 2541 disciplina l'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari ai quali però non sia stato attribuito il diritto di voto.

In particolare, è previsto che la suddetta assemblea speciale deliberi su:

- l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- l'esercizio dei diritti attribuiti ai titolari di strumenti finanziari, provvisti o meno di diritto di voto;
- la nomina e la revoca dei rappresentanti comuni nonché sull'azione di responsabilità eventualmente esercitata nei confronti di questi;
- la costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela degli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e sul relativo rendiconto;

- le controversie con la società cooperativa e le relative transazioni e rinunce;
- gli argomenti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Restano invece coincidenti con le disposizioni contenute in norme speciali le previsioni relative agli obblighi di convocazione dell'assemblea speciale da parte degli amministratori ovvero del rappresentante comune qualora lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

E' stabilito, altresì, che il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

A tal fine, egli ha diritto di accesso al libro dei soci e a quello delle adunanze dell'assemblea generale (ed, eventualmente, di ottenerne degli estratti) nonché di assistere all'assemblea generale e di impugnare le deliberazioni.

6.2 I sistemi di amministrazione e controllo

La riforma, in materia di sistemi amministrativi applicabili, prevede l'applicazione del modello classico costituito dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

Tuttavia, estende anche alle cooperative la possibilità di adottare i nuovi sistemi controllo dualistico o monistico (art. 2544 Sistemi di amministrazione) pensati dal legislatore per le società per azioni.

Il modello classico continua ad essere costituito da un organo cui è demandata la gestione societaria (consiglio di amministrazione, amministratore unico) e dal collegio sindacale che possiede funzioni propriamente ispettive ma al quale sono state sostanzialmente sottratte le funzioni di controllo contabile che è obbligatoriamente effettuato da un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto presso nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

A tal proposito, si sottolinea che ai sensi dell'art. 2380 se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati secondo le norme stabilite per il sistema tradizionale.

La nomina del collegio sindacale non è sempre facoltativa, essa diviene obbligatoria, ai sensi dell'art. 2543 (Organo di controllo), quando:

- la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nonché
- nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 ovvero:
- se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. (centoventimila euro);
- se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis e cioè:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: .3.650.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: .7.300.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Inoltre, la nomina del collegio sindacale è sempre obbligatoria per le cooperative azionarie.

Se l'atto costitutivo lo prevede può essere attribuito il diritto di voto relativo all'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Tale ulteriore deroga al principio capitaro è finalizzata ad attribuire una rilevanza maggiore nella formazione dell'organo di controllo ai soggetti che maggiormente hanno investito nella società o che intrattengono con la cooperativa scambi mutualistici più intensi.

Tuttavia, indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato l'art. 2542 (Consiglio di amministrazione) stabilisce che non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono su rapporti mutualistici con i soci.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo nel quale, peraltro, può essere contenuta la previsione che uno o più amministratori siano nominati dallo Stato ovvero ad enti pubblici. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Inoltre, con riferimento al consiglio di amministrazione è stabilito che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Con riferimento ai limiti alla rieleggibilità, mediante l'originaria versione del comma terzo dell'art. 2542 previsto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, il legislatore limitava l'autonomia statutaria stabilendo che l'atto costitutivo delle società cui si applica la disciplina delle s.p.a. dovesse prevedere limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

La *ratio* sottesa alla norma suddetta era quella di evitare che nelle cooperative di grandi dimensioni, regolamentate dalle norme sulle s.p.a., si venissero a creare situazioni di "predominio di fatto".

Tuttavia, per opera del D.Lgs. 310 del 2004 il suddetto comma è stato soppresso, determinando la possibilità di non limitare il numero delle cariche assumibili dagli amministratori nonché la loro rieleggibilità a tre mandati.

Rimane invariato l'art. 2382 che stabilisce che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici diretti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro revoca è demandata all'assemblea e può essere deliberata validamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento del danno se essa avviene senza giusta causa.

Una volta assunta la carica, agli amministratori spetta il potere di rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società. A tal proposito, il legislatore prevede che le eventuali limitazioni ai poteri (di rappresentanza) degli amministratori non sono opponibili a terzi, anche se pubblicate, a meno che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384).

La cessazione degli amministratori può avvenire per rinuncia all'ufficio ovvero per scadenza del termine; nella prima ipotesi essa ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, altrimenti, nel momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Nella seconda, invece, la cessazione ha effetto dal momento in cui il c.d.a. è stato ricostituito.

Con riguardo alla sostituzione degli amministratori (art. 2386), la riforma, codificando una prassi societaria ormai consolidata, ha contemplato la regola del *"simul stabunt simul cadent"*. Lo statuto, potrà, infatti, prevedere la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione a seguito della cessazione solo di alcuni dei suoi componenti. In tale ipotesi, gli amministratori che rimangono in carica dovranno necessariamente convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio. Inoltre, lo statuto potrà anche prevedere che nel caso in cui vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, debba essere convocata d'urgenza l'assemblea -per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio- dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Con riferimento agli organi delegati, inoltre, il legislatore, a differenza di quanto attualmente stabilito, prevede una diversa disciplina da applicare alle responsabilità proprie degli amministratori delegati rispetto a quelle degli amministratori privi di delega.

Al generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione societaria previsto dall'art. 2392 vengono sostituiti specifici obblighi.

In particolare, agli amministratori delegati (art. 2381) viene richiesto di:

- adoperarsi affinché l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- informare il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale con periodicità fissata dallo statuto (ed in ogni caso almeno ogni sei mesi) sul generale andamento della gestione, sulla sua presumibile evoluzione nonché sulle operazioni considerate di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'obbligo degli organi delegati di informare corrisponde quello degli amministratori dell'agire in modo informato. Ad essi infatti viene chiesto di prendere atto di quanto riferito dagli organi delegati e di avvalersi del loro potere di chiedere eventualmente in sede di consiglio che siano fornite le informazioni relative alla gestione della società al fine di consentire al consiglio medesimo di poter valutare la situazione ed eventualmente di intervenire prevenendo atti di *mala gestio* degli amministratori delegati.

In tal caso dell'osservanza dei relativi doveri risponderà in generale l'amministratore delegato.

Tuttavia, gli amministratori privi di delega, potranno essere chiamati in causa solidalmente con gli amministratori delegati qualora, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne gli effetti dannosi.

Mediante l'eliminazione dell'obbligo generale di vigilanza e attraverso l'introduzione di specifici obblighi, il legislatore ha cercato di evitare, pur conservando la responsabilità solidale, indebite estensioni del suddetto obbligo che finivano per trasformarlo in una responsabilità pressoché oggettiva.

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2381 quella attuale prevede un maggiore numero di attribuzioni che il consiglio di amministrazione non può delegare. In particolare la decisione in

merito all'emissione delle obbligazioni convertibili nonché la redazione del progetto di fusione e di scissione.

Con specifico riferimento alla disciplina delle cooperative, inoltre, non sono delegabili i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con essi.

Particolarmente rigorosa risulta essere la disciplina relativa agli interessi degli amministratori volendo sottolineare l'importanza della responsabilità dell'amministratore, in qualità di gestore di un patrimonio altrui.

In particolare, il conflitto di interessi (art. 2391) è disciplinato con riguardo al principio della trasparenza nella gestione societaria. A tal proposito, è infatti imposto agli amministratori:

- di dare notizia di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- per gli amministratori delegati interessati, di astenersi obbligatoriamente dal compiere l'operazione, investendone l'organo collegiale;
- se si tratta di amministratore unico, di dare notizia dell'interesse di cui è portatore anche alla prima assemblea utile (ipotesi introdotta dal D.Lgs. 310 del 2004);
- di esporre, mediante la delibera relativa all'operazione, tutte le motivazioni in merito alle ragioni ed alla convenienza, per la società, dell'operazione.

Il conflitto di interessi, inoltre, è disciplinato con riguardo alla prevenzione del danno: qualora siano violati gli obblighi di informazione, astensione, e motivazione, le delibere adottate con il voto determinante degli amministratori interessati possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro data. Se l'obbligo di informazione è stato rispettato, tuttavia, non è riconosciuto il diritto di impugnazione a coloro che hanno consentito con voto favorevole alla deliberazione.

Inoltre, è previsto che l'amministratore risponda dei danni derivati alla società dalla sua azione o omissione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a meno che lo statuto non preveda un maggior numero dei presenti.

Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'art. 2378. E' inoltre, prevista la possibilità di impugnazione da parte dei singoli soci quando le delibere siano direttamente lesive dei loro diritti.

La nuova disciplina dell'art. 2392 in tema di responsabilità verso la società dell'amministratore statuisce che essi devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzione proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Non si fa più, pertanto, riferimento alla diligenza del mandatario normale e ordinaria richiesta al buon padre di famiglia ma viene definitivamente accolta la posizione di una parte della dottrina che ritiene che gli amministratori debbano

operare con una diligenza di tipo professionale pur rimanendo l'obbligazione degli stessi un'obbligazione di mezzo e non di risultato.

Ne consegue che in sede di valutazione del grado di responsabilità ascrivibile agli amministratori essa sarà valutata con maggior rigore e si avrà particolare riguardo all'adempimento dello specifico dovere di vigilanza sulla gestione nonché alla perizia adoperata nelle scelte effettuate in relazione alla natura dell'incarico loro affidato e tenendo conto anche delle relative conoscenze personali.

Rispetto alla precedente formulazione delle norme codicistiche il nuovo testo della riforma apporta delle modifiche anche alla disciplina delle azioni di responsabilità.

L'odierna disciplina prevede tre tipi di azioni esperibili: quella della responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392), verso i creditori sociali (art. 2394) e verso i soci e i terzi (art. 2395).

In particolare, i nuovi articoli 2392-94 operano una profonda modifica principalmente alla disciplina prevista per l'azione di responsabilità degli amministratori verso la società laddove l'azione di responsabilità dei creditori sociali e del socio e del terzo rimangono sostanzialmente invariate.

L'azione sociale di responsabilità continua a dover essere deliberata dall'assemblea ordinaria (con esclusione degli amministratori soci).

La delibera assembleare importa la revoca e la contestuale sostituzione degli amministratori purché presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale.

La deliberazione in merito alla responsabilità degli amministratori, secondo il nuovo dettato dell'art. 2393, può essere presa anche in occasione della discussione del bilancio, pur non essendo nell'ordine del giorno "quando si tratti di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce".

Il termine prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori è di 5 anni dalla cessazione della loro carica.

L'azione di responsabilità può anche essere oggetto di rinuncia e transazione da parte dell'assemblea a meno che non osti il voto contrario di tanti soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero 1/20 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Con la previsione dell'art. 2393-bis, inoltre, viene accolta la richiesta di una parte della dottrina che ha spesso evidenziato la necessità che una forma di tutela, quale l'azione sociale di responsabilità, non fosse limitata ai poteri dell'assemblea ordinaria. Tale rilevante novità è rappresentata dall'azione sociale dei soci di minoranza che prevede che l'azione di responsabilità venga esercitata, oltre che dall'assemblea anche da una parte dei soci. L'azione suddetta può essere esercitata, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da tanti soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale; diversamente è necessaria la richiesta dei soci che rappresentano 1/40 del capitale sociale. Sono, tuttavia, fatte salve le percentuali più basse eventualmente previste nello statuto.

Anche tale azione può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte dei soci che hanno agito ed anche in questo caso il periodo prescrizione è di 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla propria carica.

Con riferimento ai due modelli di amministrazione e controllo alternativi rispetto a quello classico la riforma del diritto societario ha introdotto il modello dualistico (artt. da 2409-octies a 2409-quinquiesdecies) che prevede l'istituzione di un consiglio di gestione affiancato da un consiglio di sorveglianza a cui è affidato il controllo amministrativo della gestione sociale.

Il consiglio di gestione, ha l'esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di gestione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2381.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza. E' stabilito, inoltre, che i componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Qualora, poi, nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il consiglio di sorveglianza è, nel modello organizzativo in esame, l'organismo deputato al controllo amministrativo sulla gestione societaria operata dal consiglio di gestione. Esso si configura per molti aspetti quale organismo speculare al collegio sindacale del modello classico; è infatti chiamato a vigilare sul consiglio di gestione in merito all'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

A differenza di quanto stabilito per le s.p.a. i membri del consiglio di sorveglianza di una cooperativa devono essere necessariamente scelti tra soci cooperatori (art. 2544).

Inoltre, è delegato ad espletare una serie di funzioni aggiuntive che negli altri sistemi alternativi sono invece attribuite all'assemblea dei soci. Il consiglio di sorveglianza infatti:

- nomina i componenti del consiglio di gestione e può revocarli in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se tale revoca avviene senza giusta causa;
- può proporre, a maggioranza, l'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione e, con la maggioranza assoluta, deliberare la revoca dall'ufficio dei consiglieri contro cui è proposta;
- approva il bilancio di esercizio della società e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- impugna le delibere del consiglio di gestione redatte con il "*contributo determinante*" di un consigliere di gestione che versi in conflitto di interesse.

Il consiglio di sorveglianza, inoltre, riferisce per iscritto all'assemblea, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

Il controllo contabile nel sistema dualistico è effettuato a norma dell'art. 2409-bis da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Ai soggetti incaricati del controllo contabile si applica la disciplina prevista per il modello classico in particolare con riferimento a le funzioni del controllo contabile (art. 2409-ter), il conferimento e revoca dell'incarico (art. 2409-quater), le cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2409-quinquies), la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile (art. 2409-sexies).

In alternativa al sistema classico e a quello dualistico, le società potranno infine optare per il c.d. modello monistico (dall'art. 2409-sexiesdecies all'art. 2409-noviesdecies), caratterizzato dalla presenza di un solo organo, definito consiglio di amministrazione, al cui interno viene nominato un comitato di controllo.

Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve essere dotato dei requisiti di indipendenza previsti per il collegio sindacale.

Nelle società che statutariamente optano per il sistema monistico, l'attività di controllo sulla gestione dovrà essere affidata ad un apposito comitato interno al consiglio di amministrazione, i cui componenti potranno essere eletti dagli amministratori stessi ovvero, a seconda di quanto previsto dallo statuto, dall'assemblea dei soci.

I componenti del comitato di controllo devono trovarsi in situazione di indipendenza rispetto agli altri membri del consiglio di amministrazione nonché in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità predeterminati già nello statuto societario. È previsto che almeno uno dei membri del comitato sia iscritto nel registro dei revisore dei conti.

Per quanto concerne il funzionamento del comitato di controllo, trovano applicazione le regole dettate per il funzionamento del collegio sindacale, con esclusione tuttavia di quelle che prescrivono la decadenza del sindaco che non partecipi alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il comitato, similmente a quanto previsto per il collegio sindacale e per il consiglio di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Anche nel sistema monistico il controllo contabile è effettuato a norma dell'art. 2409-bis ossia da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Inoltre, anche in tale ipotesi ai soggetti incaricati del controllo contabile si applica sostanzialmente la disciplina prevista per il modello classico in particolare con riferimento a: le funzioni del controllo contabile (art. 2409-ter), il conferimento e revoca dell'incarico (art. 2409-quater), le cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2409-quinquies), la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile (art. 2409-sexies), lo scambio di informazioni (art. 2409-septies; si evidenzia che tale ultimo adempimento non è previsto per i soggetti incaricati del controllo contabile nel sistema dualistico).

Con riguardo al collegio sindacale la riforma prevede che esso sia destinato ad assumere funzioni diverse con riguardo al controllo contabile nell'ipotesi in cui la società si avvalga o meno di un revisore esterno.

E' previsto, a tal proposito, che qualora la società si avvalga di un revisore esterno i sindaci non debbano adempiere alle funzioni del controllo contabile. Diversamente, qualora la società non si avvalga di un revisore esterno, anche i controlli sulla contabilità rimarranno delegati al collegio sindacale. In questo caso le funzioni contabili saranno svolte contemporaneamente al controllo

sulla gestione. Tuttavia, tutti i membri del collegio dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Occorre a questo punto evidenziare che ai sensi dell'art. 2409-*bis* il controllo contabile potrà essere esercitato dal collegio sindacale solo nel caso in cui la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. La cooperativa potrà comunque decidere di avvalersi di un revisore esterno che, solo in tale ipotesi, potrà essere una persona fisica.

Le società cooperative che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, dovranno necessariamente avvalersi di una società di revisione.

A tal riguardo, i compiti del collegio sindacale, svuotato delle sue funzioni di controllo contabile, consistono nel vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403).

Il collegio, inoltre, è investito del potere di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, naturalmente utili o necessarie per l'espletamento della sua funzione, anche con riferimento ad eventuali società controllate. Ad esso spetta, altresì, il diritto-dovere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale (art. 2403-*bis*).

In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza l'art. 2399, individua ed amplia le ipotesi precedenti che devono essere coordinate con i requisiti di professionalità richiesti ai sindaci (la maggioranza dei sindaci deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 2397) nonché con le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-*quinquies* relative ai soggetti cui è demandato il controllo contabile.

Il novellato art. 2407, inoltre, estende anche ai sindaci il dovere di adempiere ai propri incarichi con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (così come previsto per gli amministratori), pertanto, anche la responsabilità dei sindaci, sarà valutata con maggior rigore.

Tra i poteri del collegio sindacale, il legislatore prevede anche quello -previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione-, di convocare l'assemblea dei soci qualora nell'espletamento della sua funzione abbia rilevato fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza e necessità di provvedere (art. 2406).

Scompare il riferimento alle irregolarità poste in essere dai sindaci con il presupposto, evidentemente, che esse siano diretta conseguenza delle irregolarità compiute dagli amministratori (i provvedimenti disposti dal tribunale, in ogni caso, possono essere diretti anche a loro).

La novità più rilevante, tuttavia, consiste nel fatto che le uniche irregolarità denunciabili divengono esclusivamente quelle che possono concretamente arrecare danno alla società laddove, precedentemente, le irregolarità passibili di denuncia al tribunale erano tutte quelle perpetrate dagli amministratori in violazione del generale obbligo di diligenza ed in virtù della loro semplice pregiudizialità agli interessi dei soci.

Quando il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (in quanto non ricorrono le condizioni previste dal comma terzo dell'art. 2409-*bis* per affidare il controllo al collegio sindacale) tali soggetti sono chiamati ad adempiere alle seguenti funzioni:

- a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

E' stabilito, inoltre, che il revisore o la società incaricata del controllo contabile possano chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo, procedere ad ispezioni, documentare l'attività, svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto.

A meno che la nomina del soggetto incaricato al controllo contabile non sia indicata nell'atto costitutivo, essa avviene ad opera dell'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale, determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico (che può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale) ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

In merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza dispone l'art. 2409-*quinquies* che stabilisce che lo statuto possa prevedere altre cause oltre a quelle espressamente indicate.

Anche per i soggetti incaricati del controllo contabile è previsto che adempiano ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Essi, inoltre, sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

6.3 I diritti dei soci

In linea con le scelte riformistiche volte a riconoscere ai soci un'ampia tutela di tipo informativo nei confronti degli organi amministrativi l'art. 2545-*bis* stabilisce che nelle società cooperative a cui si applica la disciplina della società per azioni, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, qualora esista, del comitato esecutivo, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di un professionista di fiducia.

Al suddetto strumento di ispezione deve, inoltre, cumularsi la tutela offerta in materia dal primo comma dell'art. 2422 che prevede che i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Tale possibilità, inoltre, deve intendersi esperibile ad opera del socio *uti singulis* e non in quanto richiesta da un numero qualificato di soci.

Per i soci delle cooperative che applicano in via suppletiva le norme delle s.r.l. i poteri di ispezione dei soci sono ancora più ampi. A sensi dell'art. 2476 secondo comma, infatti, ad ogni socio è riconosciuto *ope legis*, il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione non soltanto dei libri sociali ma anche di ogni altro documento relativi all'amministrazione potendo ricorrere, qualora lo ritengano necessario, all'ausilio di professionisti di fiducia per una critica consultazione degli stessi.

7. La disciplina del patrimonio

Con riferimento ai profili specificamente patrimoniali, oltre a quanto già indicato con riferimento specifico alle cooperative a mutualità prevalente, il legislatore detta una serie di disposizioni che hanno ad oggetto tutte le cooperative senza distinzione.

L'art. 2545-ter stabilisce che sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Ai sensi dell'art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve, inoltre, essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (si rilevi, a tal riguardo, che secondo leggi speciali tali quote devono essere pari al tre per cento e sono gestiti dalle associazioni nazionali per la cooperazione. Solo ciò che residua dopo tali accantonamenti potrà essere distribuito ai soci come dividendo).

L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati a riserva legale e a fondi mutualistici, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori).

Con riferimento, alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente il legislatore impone un duplice limite alla ripartizione dei dividendi:

- ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma primo, lo statuto deve indicare oltre che le modalità della ripartizione, la percentuale massima dei dividendi ripartibili fra i soci;
- ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma secondo, l'utile di bilancio può essere distribuito solo se l'indebitamento non eccede un quarto del patrimonio netto della società altrimenti deve essere destinato all'incremento delle riserve (tale condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari).

Disposizione, quest'ultima volta a tutelare l'equilibrio patrimoniale della società, per la quale non opera invece il meccanismo di salvaguardia ex artt. 2446-2447.

Qualora sia consentito dallo statuto, l'assemblea può essere autorizzata ad assegnare ai soci le riserve disponibili. Tale distribuzione, può essere effettuata, in alternativa alla modalità in denaro, attraverso:

- l'emissione di strumenti finanziari (art. 2545-quinquies, comma terzo) ; ovvero
- attraverso aumento proporzionale del valore delle quote sottoscritte e versate o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo in esame non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

E' di nuova concezione la regola che prevede che, in caso di liquidazione della quota del socio (in caso di scioglimento del rapporto), le riserve divisibili possono essere assegnate, se lo statuto non

prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

7.1 I ristorni

I ristorni rappresentano il diritto da parte del socio di usufruire del vantaggio mutualistico in relazione al tipo di attività esercitata dalla società. Con riferimento alla disciplina dei ristorni (che investe direttamente il tema della natura mutualistica delle società cooperative) il legislatore pone l'accento sull'antitesi dell'istituto rispetto alla nozione di utile, inteso quale provento delle attività svolte con i terzi.

Ai sensi dell'art. 2545-*sexies*, comma primo, i ristorni – direttamente connessi alla differenza attiva tra costi e ricavi derivanti dall'attività svolta con i soci – devono essere corrisposti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (ossia in proporzione all'esborso effettuato per l'acquisto di beni, se si tratta di cooperative di consumo, o al salario percepito, in caso di cooperative di lavoro).

A tal fine, l'art. 2545-*sexies*, comma secondo, prevede che le cooperative indichino separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (pur non apparendo che tale disposizione abbia inteso introdurre un vero e proprio principio di separazione contabile).

Inoltre, in deroga ai limiti fissati dall'art. 2525 è previsto che l'assemblea possa deliberare la ripartizione dei ristorni anche attraverso l'aumento proporzionale delle quote o l'emissione di nuove azioni e con l'emissione di nuovi strumenti finanziari (art. 2545-*sexies*, comma terzo).

8. Le cooperative gestite in base al modello delle S.r.l.

Come indicato in precedenza per le cooperative di minori dimensioni potranno trovare applicazione le norme relative al sistema di amministrazione e controllo delle s.r.l.

Con la riforma del diritto delle società di capitali il legislatore ha mirato alla integrale revisione del modello societario preesistente puntando alla creazione di un sistema del tutto autonomo e alternativo rispetto a quello della società per azioni di cui rappresentava in origine poco più che una variante.

A tal proposito, anche per la s.r.l. è previsto che i soci scelgano se affidare l'amministrazione ad un amministratore unico ovvero ad un organo amministrativo pluripersonale, potendo scegliere di nominare anche terzi non soci (il comma terzo dell'art. 2475 stabilisce espressamente che “*quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione*”).

Una delle novità introdotte dalla riforma, che trova applicazione anche per le società cooperative che adottano la disciplina stabilita per le s.r.l., prevede la possibilità di applicare modelli amministrativi tipici delle società di persone. Infatti, in deroga alla collegialità dell'organo amministrativo,

l'atto costitutivo può prevedere che gli atti di gestione siano compiuti dagli amministratori disgiuntamente o congiuntamente. In tali casi troveranno applicazione, rispettivamente, gli articoli [2257](#) e [2258](#).

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più soci, sarà riconosciuto a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all'operazione che l'altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

In tal caso la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Nel caso in cui l'atto costitutivo preveda che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a tutti i soci tutte le decisioni relative al compimento delle operazioni sociali dovranno essere adottate all'unanimità. L'unica deroga a tale ultima circostanza è costituita dall'ipotesi che la decisione assunta singolarmente da un amministratore sia stata determinata dall'urgenza di evitare un danno alla società.

In merito alle modalità di assunzione delle decisioni l'art. [2475](#), quarto comma, stabilisce che, pur optando per la gestione collegiale, qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Ciò comporta che gli amministratori possano scambiarsi il consenso in merito ad una decisione pur trovandosi in luoghi diversi ed in tempi diversi. Il consenso in merito ad una decisione pertanto, potrà essere espresso anche mediante corrispondenza, fax ed e-mail.

Tuttavia, qualora le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione siano adottate con il suddetto metodo alternativo (in deroga al procedimento collegiale dispositivamente stabilito dalla legge) il legislatore prevede che debba rimanere apposta documentazione, sottoscritta dagli amministratori, in merito all'argomento oggetto della decisione e al consenso alla stessa.

Con riferimento al controllo legale dei conti ai sensi dell'art. [2477](#) esso sarà diversamente esercitato in relazione alla grandezza della società cooperativa. Per quelle di piccole dimensioni (con capitale sociale inferiore a 120 mila euro ed al di sotto dei limiti previsti dall'art. [2435-bis](#)) si potrà decidere di affidare tale funzione al collegio sindacale ovvero ad un revisore unico, e di inserire nell'atto costitutivo competenze e poteri attribuiti agli stessi.

La nomina del collegio sindacale, al quale andrà applicata la disciplina delle s.p.a., sarà invece obbligatoria nelle seguenti due ipotesi:

- il capitale sociale della società sia uguale o superiore a 120 mila euro;
- per due esercizi consecutivi siano superati due dei tre parametri previsti dall'art. [2435-bis](#) (1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 3.650.000 euro, 2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di 7.300.000 euro, 3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 50 unità).

Con riguardo all'azione di responsabilità contro gli amministratori, il comma primo dell'art. [2476](#) stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società in relazione ai danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il diritto di promuovere tale azione di responsabilità, a differenza di quanto previsto per le s.p.a., viene ora riconosciuto a ciascun socio il quale, inoltre, potrà richiedere, in presenza di gravi irregolarità nella gestione, la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore.

La tutela apprestata ai soci, tuttavia, relativa alla responsabilità degli amministratori, si affievolisce notevolmente alla luce del fatto che tale azione può essere fatta oggetto di rinuncia o transazione “purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale”.

In tal caso rimane impregiudicato il diritto del singolo socio o del terzo al risarcimento del danno qualora gli stessi siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

9. *Il gruppo cooperativo paritetico*

L'art. 2545-septies reca la norma sul gruppo cooperativo paritetico costituito per contratto fra più cooperative (fenomeno che trovava parziale applicazione già precedentemente alla riforma), definendo il contenuto obbligatorio minimo del contratto con cui più cooperative regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

In via generale, inoltre, l'art. 27-quinquies della Legge Basevi consentiva alle cooperative e ai consorzi di cooperative di partecipare a società lucrative. La riforma non incide in alcun modo sulla possibilità di una cooperativa di assumere il controllo di altre società lucrative, ponendosi a capo di un gruppo di società, cui si applicherà la relativa disciplina (art. 2497 e segg.).

Peraltro la riforma contempla quale nuova figura quella del gruppo che unisca più cooperative, ovviamente senza che taluna di queste possa assumere una posizione di influenza dominante in virtù della partecipazione posseduta, dato il principio del voto capitaro. Nello specifico, l'articolo introdotto dalla recente riforma, stabilisce che il contratto regolante il gruppo cooperativo paritetico deve indicare:

- la durata;
- la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, con indicazione degli specifici poteri;
- l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati (si deve ritenere, pertanto, anche di società lucrative);
- i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

Il contratto contenente i suddetti elementi deve essere depositato presso l'Albo delle società cooperative.

La tutela delle finalità mutualistiche delle singole cooperative è comunque assicurata dal legislatore; ai sensi del secondo comma dell'art. 2545-septies, infatti, è previsto che le cooperative che dovessero ritenere che, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni di scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci, possano recedere dal contratto senza l'imposizione di oneri di alcun tipo.

10. Le modificazioni dell'atto costitutivo

L'art. 2545-octies disciplina l'ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente da parte della cooperativa.

In particolare, le cause che determinino la perdita di tale requisito possono essere di natura volontaria ovvero dovute al verificarsi di situazione di fatto:

- è possibile che la cooperativa decida di modificare, nel proprio statuto, la cc.dd. clausole di non lucratività (art. 2514, co. primo), la quale costituisce un requisito essenziale affinché la cooperativa possa essere iscritta tra quelle costituzionalmente riconosciute; ovvero
- che la cooperativa, per due esercizi consecutivi, non riesca a rispettare i requisiti di prevalenza previsti dall'art. 2513.

Con riferimento alla prima ipotesi, si ricordi che l'art. 2514 fa riferimento a quattro specifici criteri che indicano la non lucratività della cooperativa (quali:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatore;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

In particolare, con riferimento ai punti a) e b) di cui all'art. 2514 la modifica statutaria che implichi il superamento dei valori-limite previsti per legge comporterà la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Le condizioni c) e d) del suddetto articolo, invece, contengono rispettivamente un divieto assoluto e un obbligo, pertanto, venendo meno la possibilità di effettuare modifiche di contenuto, solo la soppressione netta delle suddette condizioni provocherebbe il venir meno della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Invece, la perdita della condizione di prevalenza ascrivibile al mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei requisiti dettati dall'art. 2513, dipende da profili di natura gestionale della società ovvero da una situazione di fatto che sfugge, a differenza dei casi summenzionati, al potere decisionale della società di apportare modifiche al proprio statuto.

Qualora si verifichino le suddette condizioni gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, devono:

- redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili;
- sottoporre il bilancio alla valutazione di una società di revisione.

Tale adempimento (che dovrà essere effettuato sia nel caso di verifica delle cause che determinano la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 sia in ipotesi di modifica delle previsioni statutarie di cui all'art. 2514) persegue la finalità di determinare la parte di patrimonio indivisibile che sarà comunque da devolvere ai fondi mutualistici in caso di successivo scioglimento o eventuale trasformazione della società cooperativa.

Precedentemente alla riforma il codice civile dedicava al tema delle modificazioni dell'atto costitutivo delle cooperative le disposizioni contenute negli artt. 2537 e 2538 con rinvio alla disciplina in tema di società per azioni.

L'art. 2545-*novies* disciplina le modificazioni dell'atto costitutivo stabilendo che alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436. Il primo comma, pertanto, riproduce il testo del precedente art. 2537 con una differenza sostanziale: in esso non è più contenuto il rinvio all'art. 2499, del vecchio testo, relativo alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci.

L'approfondimento della problematica ha indotto la dottrina a classificare le modificazioni in due principali categorie:

- le modificazioni c.d. “essenziali” del contratto sociali che attengono direttamente allo scopo mutualistico;
- le modificazioni che riguardano il capitale sociale.

Sono ascrivibili al primo gruppo le ipotesi di modifica dell'oggetto sociale e trasferimento della sede all'estero adottate all'unanimità nonché le ipotesi di modifica delle clausole di cui all'art. 2514 per le quali devono essere applicati i quorum richiesti per l'assemblea straordinaria.

Con riferimento al secondo gruppo, le ipotesi di aumento e riduzione del capitale sociale sono state risolte come segue.

Per espressa previsione di legge (art. 2524 comma terzo: “*la società può deliberare aumenti di capitale con modificazioni dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti*”) è consentito l'aumento di capitale sia a pagamento che gratuito (art. 2545-*quinquies*, comma terzo, lett. b): “*l'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibile ... mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni...*”).

L'ipotesi di riduzioni volontarie del capitale, invece, non può essere esclusa in via di principio: pertanto qualora si verificasse la cooperativa dovrebbe far riferimento alle norme previste in materia di s.p.a. ed s.r.l. (artt. 2445 e 2482).

Il secondo comma dell'art. 2545-*novies* estende anche alle cooperative la disciplina delle società di capitali prevista per le fusioni consentendo pertanto ad esse di procedere alle operazioni di fusione per incorporazione e fusione in senso stretto.

11. La trasformazione

Con la riforma del diritto societario il quadro normativo di riferimento si amplia notevolmente con l'introduzione di disposizioni inedite per le cooperative. Tra le più significative si annovera l'introduzione della possibilità di trasformazione in società lucrative ovvero in consorzi.

In particolare, l'art. 2545-*decies* prevede che le (sole) società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possano deliberare la trasformazione in società semplici, società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ovvero in consorzi.

La suddetta deliberazione può essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Tuttavia:

- quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata almeno con il voto favorevole dei due terzi di essi;
- quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

Con riferimento alla forma e alla pubblicità dell'atto di trasformazione l'art. 2550 secondo comma, statuisce che l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

L'ultimo comma della norma in esame prevede che all'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

L'art. 2545-*undecies* (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione) prevede che la delibera di trasformazione della cooperativa contenga la previsione della devoluzione del valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione (di cui all'art. 11, co. 5, legge n. 59/1992).

A tal fine, gli amministratori devono allegare alla delibera di trasformazione una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società attestante il valore effettivo, e non meramente contabile, del patrimonio dell'impresa (finalizzata, evidentemente, a determinare quale sia la parte del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici).

Tuttavia, l'assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione suddetta qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.

La previsione di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici da attuazione alla legge delega che imponeva al legislatore delegato di tenere in considerazione la disciplina contenuta nell'art. 17 della legge n. 388/2000 che stabiliva l'inderogabilità dell'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici non solo nel caso di scioglimento, ma anche in quello di fusione e di trasformazione, qualora da tali operazioni risultassero enti privi dei requisiti stabiliti dall'art. 26 della legge Basevi.

12. Lo scioglimento

L'art. 2545-*duodecies* stabilisce che la società cooperativa si scioglie per le stesse cause previste per le società di capitali, ad eccezione delle ipotesi di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Tale ipotesi è sostituita dal caso in cui si realizzi la perdita del capitale sociale, atteso che il capitale sociale delle cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito, così come imposto per le società di capitali.

Ai casi indicati devono inoltre essere aggiunte le cause di scioglimento della società cooperativa per il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno nonché il provvedimento dell'autorità di vigilanza di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo.

L'art. 2545-*terdecies* (insolvenza) ribadisce il principio secondo il quale la liquidazione coatta amministrativa debba essere disposta dall'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società in caso di insolvenza della medesima. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

In questo caso le due procedure sono alternative, in quanto la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa esclude la dichiarazione di fallimento.

13. I controlli sulle società cooperative

Con riferimento al controllo sulle società cooperative l'art. 2545-*quaterdecies* ripropone sostanzialmente il dettato del precedente art. 2542 stabilendo che le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controllo sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Con la riforma viene dato ascolto alla dottrina che aveva da tempo sollevato la necessità di attivare l'intervento giudiziario ad opera dei soci in ipotesi di *mala gestio* di amministratori e sindaci. A differenza della disciplina precedente, infatti, il legislatore estende espressamente anche alle cooperative il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 attivabile "*se vi è fondato sospetto che gli amministratori (e i sindaci), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società...*". Si può ritenere che la disposizione si applichi anche alle cooperative che fanno riferimento alle norme sulla s.r.l., pur mancando nella disciplina della s.r.l. un rinvio all'art. 2409.

In particolare, l'art. 2545-*quinquiesdecies* stabilisce che i fatti previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Non appare, ammissibile, invece, la proposizione della denuncia di irregolarità da parte degli organi di controllo, diversamente da quanto previsto per le s.p.a. stante il fatto che il suddetto articolo indica espressamente i soggetti legittimati alla denuncia.

Il legislatore, inoltre, si è posto il problema di disciplinare la possibile sovrapposizione del nuovo procedimento giudiziario con quello amministrativo già esistente.

A tal proposito, il secondo comma dell'art. 2545-*quinquiesdecies* dispone che il Tribunale investito di un ricorso ai sensi dell'art. 2409 nei confronti di amministratori e sindaci di società cooperative non può adottare alcun provvedimento se risulti avviato il procedimento di controllo amministrativo con la nomina di un ispettore o di un commissario. Tale prevalenza, tuttavia, deve essere interpretata come prevalenza di carattere temporale nel senso che qualsiasi dei due procedimenti, amministrativo o giudiziario, sia iniziato per primo, impedisce lo svolgimento dell'altro. A conferma di ciò si consideri che il comma terzo dell'articolo in esame prevede che l'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

L'art. 2545-*sexiesdecies* ripropone la cosiddetta gestione commissariale delle cooperative che prevede che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinandone i poteri e la durata.

E' innovativa, a tal proposito, la previsione che estende la gestione commissariale, da parte dell'autorità di vigilanza, anche all'ipotesi di irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci.

Le disposizioni dell'art. 2545-*septiesdecies* (Scioglimento per atto dell'autorità) sono finalizzate a facilitare lo scioglimento e l'estinzione delle cooperative che dimostrino di non aver operato.

In particolare, la suddetta norma, ricalcando sostanzialmente il previgente art. 2544, stabilisce che l'autorità di vigilanza, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che:

- non perseguono lo scopo mutualistico (ipotesi di nuova introduzione); ovvero
- non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti; ovvero
- per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Come previsto precedentemente alla riforma, l'art. 2545-*octiesdecies* (sostituzione dei liquidatori) stabilisce che l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, ovvero, se i liquidatori sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Il suddetto articolo, inoltre, disciplina una nuova ipotesi di scioglimento riferita alle società cooperative e agli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni; in tale ipotesi – fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria – l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle suddette società o enti, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

E' concessa, tuttavia, ai creditori la possibilità di chiedere la prosecuzione della liquidazione. In particolare, è stabilito che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso tale termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

II PARTE · Profili fiscali

1. Premessa

Le società cooperative sono ricomprese, come è ben noto, tra i soggetti passivi IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR, e sono come tali assoggettate a tutte le pertinenti disposizioni del Titolo II del TUIR. Tuttavia, la disciplina fiscale di tali società è stata da sempre connotata da alcune misure di carattere speciale, anche in attuazione del *favor* per la cooperazione connotata dai principi della mutualità espresso dall'art. 45 Cost..

In questa sede si limiterà l'esame di tali speciali misure a quelle più rilevanti, previste ai fini delle imposte sul reddito, tanto per la cooperativa quanto per i soci. È del resto proprio con riferimento alle imposte sul reddito che si annoverano i più recenti interventi del legislatore – emanati anche a seguito della riforma del diritto societario o comunque in relazione a tale riforma – che hanno in buona parte mutato il previgente quadro normativo.

La disciplina fiscale delle società cooperative era connotata, prima di tali recenti interventi, dalle agevolazioni previste nel titolo III del d.p.r. n. 601/73 a favore di particolari categorie (esenzione totale o parziale del reddito delle cooperative agricole, della piccola pesca, di produzione e lavoro) e, in via generale, dalla totale esclusione da imposta degli utili accantonati alla riserva indivisibile, prevista dall'art. 12 l. n. 904/77. In base all'art. 14 d.p.r. n. 601/73, tutte le citate disposizioni si applicavano esclusivamente alle cooperative che avessero adottato ed in fatto osservassero i requisiti statuari previsti dall'art. 26 D. Lgs. C.p.S. n. 1577/47 (legge Basevi), e che fossero inoltre iscritte nello schedario generale della cooperazione.

A seguito della emanazione della legge di delega per la riforma del diritto societario e in attesa dei relativi decreti di attuazione, con l'art. 6 d.l. n. 63/02 è intervenuta una prima, articolata modificazione della suddetta disciplina fiscale. L'art. 6 cit. si distingue in due parti: i primi tre commi dettano una disciplina permanente; il quarto ed il quinto una disciplina vigente per i soli periodi di imposta 2002 e 2003. In sostanza, si è previsto che:

- in via permanente, la detassazione degli utili portati a riserva indivisibile, prevista dall'art. 12 cit., si applica, per gli accantonamenti alla riserva minima obbligatoria, a tutte le società cooperative di cui alla l. n. 59/92 (cioè a tutte le cooperative indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dalla legge Basevi, con la sola esclusione delle banche popolari, cooperative di assicurazione e mutue assicuratrici, nonché delle cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi e delle cooperative sociali);
- ancora in via permanente e per tutte le suddette cooperative, i ristorni imputati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito dei soci nel momento di tale imputazione e la ritenuta sugli interessi sui prestiti sociali è effettuata a titolo di imposta, nella misura del 12,50%;
- per i periodi di imposta 2002 e 2003, in attesa della riforma del diritto societario e “di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e dei loro consorzi”, la detassazione di cui all'art. 12 cit. si applica inoltre, per le cooperative in possesso dei requisiti

previsti dalla legge Basevi, al 39% della restante quota degli utili accantonati a riserva indivisibile, elevato al 60% per le cooperative agricole e della piccola pesca (mentre resta la totale detassazione per le cooperative sociali); viene dunque sostanzialmente limitata la precedente totale esclusione da imposta di tali utili.

Nella vigenza di questa disciplina fiscale delle società cooperative è intervenuta la riforma del diritto societario, incidendo sulla individuazione delle cooperative destinatarie e comportando, per successivo e conseguente intervento del legislatore fiscale, alcune ulteriori modificazioni.

2. Conseguenze della riforma del diritto societario

Uno dei principi contenuti nella legge di delega per la riforma del diritto societario prevede che le agevolazioni fiscali specificamente previste a favore delle cooperative siano accordate alle sole cooperative a mutualità prevalente, e cioè a quelle in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2512, 2513 e 2514 cod. civ., esaminati nella Parte I. Tale principio è stato recepito dall'art. 223 *duodecies* disp. att. cod. civ., per il quale “*le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente*”.

Questa norma, facendo riferimento alle agevolazioni fiscali “previste dalle leggi speciali”, ha inteso specificare che sono riservate alle cooperative a mutualità prevalente solo le agevolazioni fiscali previste appositamente per le società cooperative (e, deve ritenersi, tra queste sono riservate solo quelle per la cui fruizione era in precedenza necessario il possesso dei requisiti previsti dalla legge Basevi); fermo restando che spettano a tutte le cooperative, anche a mutualità non prevalente, le agevolazioni fiscali che sono accordate ai contribuenti a condizioni che non fanno riferimento al particolare tipo societario. Come si vedrà, il legislatore fiscale ha peraltro confermato, successivamente, che alcune misure speciali continuano ad applicarsi anche alle cooperative a mutualità non prevalente.

L'art. 14 d.p.r. n. 601/73 – che come si è detto indica le tassative condizioni alle quali spettano le agevolazioni specificamente previste per le società cooperative in materia di imposta sul reddito – non è stato modificato a seguito della riforma civilistica e continua quindi a fare riferimento alle diverse condizioni previste dall'art. 26 legge Basevi. Dovrebbe quindi ritenersi che esso sia stato implicitamente abrogato, per quanto attiene tale riferimento, per effetto della sopravvenuta riforma ed in particolare della previsione contenuta nell'art. 223 *duodecies* cit.

Entrata in vigore la riforma del diritto societario cui l'art. 6 d.l. n. 63/02 faceva in prospettiva riferimento e conclusosi il biennio 2002 – 2003, il legislatore ha ritenuto di intervenire in via permanente, a partire dal periodo di imposta 2004, sulla disciplina fiscale sostanziale delle società cooperative con i commi 460 e ss. dell'art. 1, l. n. 311/04 (legge finanziaria 2005). Nella sostanza, è stata perpetuata – sia pure in misura diversa rispetto a quanto precedentemente previsto – la limitazione alla detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile per le cooperative a mutualità prevalente ed è stata confermata la spettanza a tutte le cooperative di cui alla l. n. 59/92 delle agevolazioni ad esse già accordate con i primi tre commi dell'art. 6 cit.

Più nel dettaglio, ne risulta la seguente disciplina.

3. La detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile per le cooperative a mutualità prevalente ed equiparate

Secondo l'art. 1, comma 460, l. n. 311/04, “Fermo restando quanto disposto dall' articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all' articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

- a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.”

Questa disposizione rende permanente dal 2004, per le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi, il regime di parziale tassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile.

Essa presenta alcuni profili di particolare interesse.

In primo luogo, conferma l'applicabilità – a tutte le società cooperative di cui alla l. n. 59/92, anche se a mutualità non prevalente, come previsto dalle norme “confermate” – delle particolari disposizioni previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, cit., di cui già si è detto e che verranno oltre esaminate più nel dettaglio.

In secondo luogo, reca – sebbene nell'ambito di una norma formulata in termini negativi che impedisce di considerare la definizione recata dalla norma in esame come sostitutiva a tutti gli effetti di quella di cui all'art. 14 d.p.r. n. 601/73 – la individuazione dei soggetti interessati dalla nuova disciplina fiscale, definiti come “società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente”. Questo complesso rinvio al codice civile è diretto a ricomprendere nell'ambito di applicazione della disposizione, oltre alle cooperative e loro consorzi che sono qualificati a mutualità prevalente in base alle ordinarie regole di cui si è detto nella Parte I, anche quelle individuate dal D.M. 30/12/2005 emanato in base all'art. 111 *undecies* disp. att. cod. civ. (cooperative equiparate a quelle a mutualità prevalente, anche in difetto del requisito di prevalenza nello scambio mutualistico, in ragione della particolare attività svolta).

In base alla norma in esame, per le cooperative a mutualità prevalente la detassazione di cui all'art. 12 non si applica “per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi” diverse dalle cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi; per queste ultime cooperative la quota tassata è solo del 20%.

Secondo la relazione di accompagnamento alla legge finanziaria, la norma si riferirebbe a tutti gli utili netti annuali della cooperativa, e non soltanto a quelli accantonati alla riserva indivisibile. Si afferma infatti, a tale proposito, che la cooperativa può anche distribuire ai soci (naturalmente nei limiti previsti dal codice e dallo statuto) la quota di utili tassata.

La quota detassata ai sensi del comma 460 in esame – secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 34/E del 15/7/2005) – comprende il versamento obbligatorio del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici, benché tale versamento goda di un'autonoma previsione di deducibilità dalla base imponibile (art. 11, comma 9, l. n. 59/92), confermata dal comma 463

dell'art. 1 in esame. Questa autonoma previsione legittimerebbe invece la deduzione in aggiunta alla quota detassata – sempre secondo l'interpretazione dell'Agenzia – per le cooperative a mutualità non prevalente e per le banche di credito cooperativo.

La detassazione degli utili prevista dal comma 460 cit. assorbe, per le cooperative a mutualità prevalente, quella già prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 63/02 (riguardante la esclusione degli utili accantonati alla riserva legale obbligatoria) e si integra con l'esenzione prevista dagli artt. 10 e 11 d.p.r. n. 601/73, come verrà meglio chiarito oltre.

4. La detassazione degli utili accantonati alla riserva legale obbligatoria per le cooperative a mutualità non prevalente

Secondo il comma 464 dell'art. 1 in esame, *“per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto”*.

Benché non risultino del tutto chiari, nella formulazione di questa norma, i rapporti intercorrenti tra di essa e l'art. 6, comma 1, d.l. n. 63/02 (fatto espressamente salvo dalla prima parte del comma 460) che contiene una disposizione apparentemente analoga, deve ritenersi che con questa disposizione il legislatore abbia inteso confermare che le cooperative a mutualità prevalente godono della esclusione da IRES della quota di utili accantonati alla riserva legale obbligatoria, purché lo statuto della società preveda la indivisibilità di tale riserva.

Ai sensi dell'art 2545-*quater* cod. civ., le cooperative debbono in ogni caso accantonare alla riserva legale il 30% degli utili netti annuali, indipendentemente dall'ammontare della riserva. Tuttavia, le cooperative a mutualità non prevalente che scelgono di non avvalersi della detassazione prevista dalla norma in esame possono accantonare alla riserva legale (che resta allora divisibile) il solo 20% di tali utili (art. 223 *quinquiesdecies* disp. att. cod. civ.).

5. Le banche di credito cooperativo

Per queste società cooperative la misura minima dell'utile da destinare a riserva legale è pari al 70% degli utili netti annuali, ai sensi dall'art. 37 D.Lgs. n. 385/93. Pertanto, in virtù dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 63/02 la cui vigenza è stata confermata dal comma 460 cit., tutta tale quota è esclusa da imposizione.

6. Le cooperative agricole e della piccola pesca

Secondo l'art. 1, comma 461, cit., l'art. 10, d.p.r. n. 601/73 (che prevede l'esenzione da IRES del reddito delle cooperative agricole e della piccola pesca e dei loro consorzi) non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 460.

Nella sostanza le cooperative in questione, che (se a mutualità prevalente) sono soggette a tassazione sul solo 20% degli utili netti annuali, mantengono l'esenzione da IRES, prevista dall'art. 10 cit., con riferimento a tutte le variazioni in aumento del reddito rispetto all'utile civilistico.

7. *Le cooperative di produzione e lavoro*

Il comma 462 si occupa invece delle cooperative di produzione e lavoro, stabilendo che l'esenzione da IRES del loro reddito, prevista dall'art. 11 d.p.r. n. 601/73 alle condizioni ivi indicate, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per tali cooperative, quindi (se a mutualità prevalente) l'esenzione da IRES, riferibile alle variazioni in aumento del reddito, viene mantenuta solo relativamente al reddito imponibile derivante dall'imputazione dell'IRAP al conto economico.

8. *Le cooperative sociali*

Secondo l'art. 1, comma 463, le limitazioni alla detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile e alla fruizione delle esenzioni sopra esaminate non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#).

Per tali cooperative, quindi – che sono considerate a mutualità prevalente anche se non rispettano la condizione di prevalenza nello scambio mutualistico (art. 111-*septies* disp. att. cod. civ.) – rimangono ferme tutte le agevolazioni già previste, compresa la totale detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile.

9. *Quadro di sintesi della esclusione da IRES degli utili delle società cooperative e loro consorzi*

Dall'art. 1 in esame emerge dunque, nel suo complesso, un sistema in cui per tutte le cooperative e loro consorzi è prevista un'esclusione da IRES degli utili netti annuali (accantonati alla riserva indivisibile):

- nella misura del 100%, per le cooperative sociali e loro consorzi;
- nella misura dell'80%, per le cooperative a mutualità prevalente agricole, della piccola pesca e loro consorzi;
- nella misura del 70%, per le cooperative a mutualità prevalente e assimilate, nonché per i loro consorzi, diversi da quelli di cui sopra, e in ogni caso per le banche di credito cooperativo;
- nella misura del 30%, per le cooperative a mutualità non prevalente e loro consorzi.

A questa quota detassata va aggiunta – per le sole cooperative a mutualità non prevalente e per le banche di credito cooperativo – la deduzione del 3% degli utili, versati ai fondi mutualistici.

10. L'art. 21, comma 10, l. n. 449/97

L'art. 21, comma 10, l. n. 449/97 detta una particolare disciplina diretta a neutralizzare – attraverso una variazione in diminuzione del reddito in misura corrispondente alla variazione in aumento commisurata alle imposte dovute – l'effetto “a catena” che si genererebbe dall'applicazione dell'imposta sul reddito sulle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 TUIR, in relazione alla detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile.

La variazione da effettuare in base all'art. 21 cit., la cui formulazione – sempre rimasta invariata – fa riferimento al regime di totale detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 l. n. 904 del 1977, deve essere ora commisurata (come ha confermato l'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 34/E cit.) alla percentuale di detassazione prevista dai commi 460 e ss. dell'art. 1, l. n. 311/04 cit., in relazione alle diverse categorie di società cooperative.

11. I ristorni

La disciplina dei ristorni è stata dettata per la prima volta dal codice civile soltanto con la riforma del diritto societario (artt. 2521, comma 3, n. 8, e 2545-*sexies*). L'istituto, invece, è già da tempo disciplinato nell'ambito fiscale, ed in particolare dall'art. 12 d.p.r. n. 601/73 che prevede la deducibilità dal reddito della società cooperativa dei ristorni erogati ai soci.

Per quanto attiene la natura civilistica, si ricorda che i ristorni rappresentano la modalità tipica di distribuzione dell'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica; ciò che può essere retrocesso è soltanto l'avanzo di gestione generato con le transazioni economiche effettivamente intercorse tra i soci e la cooperativa di appartenenza. E' possibile cogliere, quindi, una fondamentale differenza rispetto all'utile: il ristorno viene commisurato all'entità dei rapporti di scambio fra il socio e la cooperativa, laddove l'utile è distribuito in base al capitale investito.

Sotto il profilo fiscale è necessario distinguere la deducibilità dei ristorni per la cooperativa erogante, dall'imponibilità in capo al socio percettore.

Per quanto riguarda il primo profilo, l'art. 12 d.p.r. n. 601/73 cit. prevede la deducibilità, da parte delle cooperative, dei ristorni erogati a fronte dell'acquisto da parte dei soci tanto di beni, quanto di servizi, o erogati sotto forma di maggior compenso dei conferimenti effettuati. I ristorni sono deducibili anche se imputati ad aumento del capitale sociale.

Ferma restando la necessità che i ristorni siano calcolati sul solo avanzo della gestione mutualistica e siano erogati ai soci in proporzione agli scambi effettuati con la cooperativa, non vi sono limiti di carattere generale all'ammontare dei ristorni erogabili e deducibili da parte della cooperativa. Tali limiti sussistono invece per le cooperative di produzione e lavoro che, in base all'art. 3, comma 2, lett. b) l. n. 142/01, possono attribuire al socio lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico, ulteriori compensi a titolo di ristorno in misura non superiore al 30 % per cento dei trattamenti retributivi complessivi costituenti la retribuzione ordinaria.

Per quanto attiene la tassabilità dei ristorni in capo ai soci, si deve rilevare che l'imposizione dipende dalla natura del rapporto di scambio con la cooperativa e dalla correlata qualità del socio. Ad esempio, se i ristorni sono erogati ad un lavoratore dipendente della cooperativa, essi sono tassabili come reddito di lavoro dipendente (in senso proprio, e non come redditi assimilati: a seguito

della riconduzione a tipicità del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa ad opera della l. n. 142/01 cit., non trovano infatti più applicazione la mera assimilazione dei ristorni al reddito di lavoro dipendente prevista dall'art. 50, comma 1, lett. a, TUIR ed il relativo limite quantitativo del 20% della retribuzione). Se essi sono erogati ad un socio privato consumatore da una cooperativa di consumo, non rilevano invece ai fini della determinazione del reddito del socio, pur restando ovviamente deducibili per la cooperativa (per ulteriori esempi, cfr. circ. Ag. Entrate, n. 53/E del 18 giugno 2002).

L'art. 6, comma 2, d.l. n. 63/02 - applicabile a tutte le cooperative di cui alla l. n. 59/92, anche se a mutualità non prevalente, come confermato dall'art. 1, comma 460, l. n. 311/04, cit. - sancisce che i ristorni, se destinati ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, non concorrono a formare il reddito imponibile del socio ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Si tratta di una disposizione di favore che agevola il rafforzamento patrimoniale della cooperativa prevedendo una sospensione da imposta dei ristorni in capo al socio percettore (tale sospensione naturalmente ha motivo di operare nei soli casi in cui, in mancanza di una sua previsione, i ristorni sarebbero stati imponibili per il socio). Secondo la stessa norma, il ristorno sarà oggetto di tassazione in capo al socio - se imponibile - nel periodo d'imposta in cui avviene il rimborso del capitale, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

12. Gli interessi sul prestito sociale

Secondo l'art. 20 d. l. n. 95/74, alle condizioni previste dall'art. 13 d.p.r. n. 601/73 la ritenuta sugli interessi e gli altri redditi di capitale corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche è effettuata a titolo di imposta, nella misura del 12,50%. Le condizioni previste dall'art. 13 cit. sono:

- che le somme su cui gli interessi in questione maturano siano versate dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni (20.658);
- che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

L'art. 6, comma 3, d.l. n. 63/02, la cui vigenza è stata confermata dall'art. 1, comma 460, l. n. 311/04, ha previsto che questa ritenuta possa essere applicata da tutte le cooperative di cui alla l. n. 59/92, anche se a mutualità non prevalente.

L'art. 1, comma 465, cit. ha previsto che i suddetti interessi “sono *indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento*”. Questa norma introduce, nel sistema di tassazione delle società cooperative, una specifica forma di indeducibilità degli interessi passivi eccedenti la misura individuata dal legislatore; essa può considerarsi, *in parte qua*, analoga nella funzione, se non nella struttura, alle disposizioni di contrasto alla sottocapitalizzazione societaria previste nel TUIR. Tuttavia, a differenza di quanto accade per la *thin capitalization* ai sensi dell'art. 98 TUIR, la disposizione in commento riguarda solo il regime impositivo della società e non riguarda invece il regime impositivo degli interessi percepiti dai soci, che resta quello ordinario, sopra indicato.

Non diversamente da quanto accade per la *thin cap*, il meccanismo di calcolo degli interessi eccedenti si presenta piuttosto complesso, in quanto per la determinazione della quota indeducibile è necessario considerare, tenendo conto delle variazioni intervenute nel periodo di imposta, l'ammontare delle somme versate dai soci e l'ammontare dell'interesse massimo deducibile, in relazione alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%. Chiarimenti sul criterio di calcolo da adottare sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 34/E del 2005, cit..

13. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: profili fiscali

Come si è detto, alcune importanti misure speciali di carattere fiscale riguardano ora solo le cooperative a mutualità prevalente. Si sono descritte nella Parte I di questo lavoro, sotto il profilo civilistico, le cause e le conseguenze della perdita della prevalenza. Si devono pertanto ora individuare quali sono le relative ricadute di carattere fiscale.

Si ricorda, al riguardo, che la perdita di tale qualifica è disciplinata dall'art. 2545-*octies* cod. civ. Poiché una cooperativa può essere qualificata a mutualità prevalente solo ove possieda contemporaneamente sia i requisiti statutari previsti dall'art. 2514, sia le condizioni di prevalenza nello scambio mutualistico previste dagli artt. 2512 e 2513 cod. civ., è sufficiente che venga meno anche uno solo di tali due elementi affinché essa perda tale qualifica. Tuttavia, l'art. 2545-*octies* prevede che la qualifica si perde istantaneamente ove vengano cancellati o modificati (modificati, si deve intendere, in modo incompatibile con le previsioni del codice) i requisiti statutari previsti dall'art. 2514, mentre si perde solo al termine del secondo anno ove, in presenza dei suddetti requisiti, non venga per due anni consecutivi rispettata la condizione di prevalenza nello scambio mutualistico.

Pertanto, dovrebbe ritenersi che le agevolazioni fiscali condizionate al possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si perdano, nel primo caso, istantaneamente, e nel secondo caso, solo al termine del secondo anno consecutivo. Tuttavia, secondo il Ministero delle Attività Produttive (che si è pronunciato sul punto con circ. n. 1579682 del 6/12/2004), le agevolazioni verrebbero meno, in quest'ultimo caso, già dall'inizio del secondo anno.

La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente può però comportare anche una conseguenza assai più grave della "semplice" perdita delle agevolazioni fiscali specificamente previste per tali cooperative, e cioè la nascita dell'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo della società, dedotti il capitale versato e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la cooperazione di cui all'art. 11 l. n. 59 del 1992.

L'art. 17 l. n. 388 del 2000 - interpretando l'art. 26 della "legge Basevi" - fa discendere l'obbligo di devoluzione dalla soppressione, da parte della cooperativa, delle clausole statutarie previste dall'art. 26, dalla fusione o trasformazione in altro tipo societario, ovvero dalla decadenza dai benefici fiscali. Questa disposizione è senz'altro ancora in vigore: il riferimento all'art. 17 cit. è contenuto nella stessa legge di delega (art. 5, comma 2, lett. f) l. n. 366 del 2001), con riguardo all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di trasformazione della cooperativa in società lucrativa, nonché nell'art. 111-*decies* disp. att. cod. civ.

Nel precedente sistema civilistico-fiscale la funzione della devoluzione ai fondi prevista dall'art. 17 cit. era quella di istituire una tutela alla indivisibilità delle riserve, impedendo che queste ultime fossero oggetto di appropriazione diretta o indiretta da parte dei soci a seguito di vicende diverse dalla liquidazione della cooperativa: infatti, la “legge Basevi” e poi l. n. 59/92 prevedevano l'obbligo di devoluzione solo a seguito di liquidazione. Ma anche nel caso in cui la cooperativa semplicemente avesse eliminato i requisiti statutari previsti dalla “legge Basevi”, vi era la necessità di una norma di sbarramento posta a salvaguardia della indivisibilità delle riserve attraverso la previsione dell'obbligo di loro devoluzione ai fondi mutualistici.

L'art. 17 in esame fa poi discendere l'obbligo di devoluzione anche dalla perdita dei benefici fiscali da parte della cooperativa. Perdita che poteva derivare, in primo luogo, dalla inosservanza in fatto delle clausole Basevi e, in secondo luogo, dal mancato versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici. Qui la previsione dell'obbligo di devoluzione ha probabilmente sia funzione di salvaguardia - in quanto la inosservanza in fatto delle clausole Basevi testimonia l'esistenza di un (concreto rischio di) distoglimento del patrimonio sociale dalle finalità mutualistiche -, sia funzione di sanzione per il comportamento illecito della cooperativa.

L'art. 17 cit., che come si è detto è tuttora vigente, ha subito importanti deroghe ad opera dell'art. 111-*decies* disp. att. cod. civ.; in base a quest'ultimo articolo, ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 17 cit. la “*modificazione delle clausole Basevi*”, ovvero la “*decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli artt. 2512 e 2513 cod. civ.*”. Questa norma viene ad assumere nel nuovo sistema un'importanza cruciale: è evidente che la devoluzione del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ai fondi mutualistici (escluso il solo capitale sociale e i dividendi non ancora distribuiti) costituisca un atto dovuto, nei casi previsti dalla legge, ma dalle conseguenze assai gravi: la devoluzione pone infatti la cooperativa nella medesima situazione patrimoniale di una società di nuova costituzione, privandola del suo ulteriore patrimonio. Sarebbe quindi necessario stabilire con certezza se ed eventualmente in quali casi la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente comporta l'obbligo di devoluzione del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ai fondi mutualistici. Naturalmente l'art. 17 non prevede - né poteva prevedere, essendo precedente alla riforma del codice civile - la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente come causa di devoluzione. Tuttavia, poiché i benefici fiscali specificamente accordati dalla legge a queste sole cooperative non spettano più a seguito della perdita della relativa qualifica, tale perdita comporta anche quella perdita dei benefici fiscali che è una delle cause di devoluzione previste dall'art. 17 cit..

Come si è visto, ai sensi dell'art. 2545-*octies*, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si può perdere per due differenti motivi: o a causa della modifica delle clausole statutarie di cui all'art. 2514 cod. civ. o a causa della mancata osservanza, per due esercizi consecutivi, della condizione di prevalenza nello scambio mutualistico di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

Espressamente l'art. 111 *decies* esclude l'applicabilità dell'art. 17, ed esclude quindi la devoluzione, nel caso in cui una società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per effetto del mancato rispetto delle condizioni di prevalenza nello scambio mutualistico di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ. La seconda ipotesi di perdita della qualifica è quindi espressamente considerata, ed in relazione ad essa la devoluzione è esclusa.

Invece la prima ipotesi di perdita della qualifica - e cioè la modifica delle clausole previste dall'art. 2514 - non è considerata dall'art. 111-*decies*: poiché nessuna deroga è prevista all'art. 17, dovrebbe dunque ritenersi che, ove una cooperativa abroghi dette clausole o le modifichi in modo tale da

renderle incompatibili con l'art. 2514 cit., sorge l'obbligo di devoluzione del suo patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.

L'interpretazione della norma, su quest'ultimo importante punto non è però pacifica: si potrebbe infatti sostenere che l'art. 111-*decies*, nella parte in cui esclude che l'obbligo di devoluzione sorga a seguito della modifica delle “vecchie” clausole statutarie di cui all'art. 26 della legge Basevi, deve leggersi nel senso di fare riferimento anche alle “nuove” clausole di cui all'art. 2514 cod. civ. Con la conseguenza – significativamente diversa da quella assunta sulla base della interpretazione letterale dell'art. 111-*decies* che si è sopra illustrata – che in nessun caso la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente comporta l'obbligo di devoluzione.

In assenza di interpretazioni ufficiali e consolidate sul punto, si può rilevare che attualmente la perdita dei benefici fiscali, da parte di una cooperativa, può conseguire al fenomeno assolutamente “normale” e fisiologico del passaggio alla mutualità non prevalente, fenomeno al quale non andrebbe ricollegato alcun disvalore, né conseguenze di carattere sanzionatorio. Ciò tanto più che ora il codice civile prevede una serie di norme a tutela delle riserve indivisibili delle cooperative anche dopo la perdita dei requisiti della prevalenza: ha conseguentemente perso gran parte della sua originaria funzione la “sanzione” della devoluzione del patrimonio prevista dall'art. 17 cit. quale estrema forma di tutela di tali riserve.

III PARTE • TABELLA RIASSUNTIVA

SOCIETÀ COOPERATIVE	
Società cooperative art. 2511	<p>Le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico determinato dall'assenza dei fini di speculazione privata nei rapporti con i soci</p>
Variabilità del capitale e Procedura di ammissione e carattere aperto della società	<p>Il capitale delle società cooperative è variabile non essendo determinato in un ammontare pre-stabilito (art. 2524). Esso varia in conseguenza dell'uscita dei soci ovvero dell'entrata di nuovi soggetti secondo le modalità stabilite per l'ammissione di nuovi soci dall'art. 2528.</p>
Cooperative a mutualità prevalente art. 2512	<p>Ad opera della riforma viene introdotta la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative. Sono considerate a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Criteri per la definizione della prevalenza art. 2513	<p>Il legislatore detta tre parametri, basati sul criterio della soglia quantitativa cosiddetta del cinquanta per cento, al fine di accertare - in concreto - la sussistenza della condizione di prevalenza.</p> <p>La mutualità prevalente sussiste qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1; • il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; • il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6.
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente art. 2514	<p>Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei loro statuti i divieti e gli obblighi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; • l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

<p>Denominazione sociale art. 2515</p> <p>e</p> <p>Albo</p> <p>Rapporti con i soci art. 2516</p> <p>Norme applicabili art.2519</p> <p>Atto costitutivo art.2521</p> <p>Numero dei soci art.2522</p>	<p>È stabilito (art. 2545-<i>octies</i>) che la cooperativa perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se modifichi le previsioni statutarie di cui all'art.2514 (clausola di non lucratività);ovvero • se per due esercizi consecutivi, non rispetti i requisiti di prevalenza previsti dall'art.2513 <p>La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società cooperativa la quale non può essere utilizzata da società che non hanno scopo mutualistico (art. 2515). E' previsto, inoltre, che le società cooperative si iscrivano in un apposito Albo (costituito e tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive) diviso in due sezioni: una per le cooperative a mutualità prevalente l'altra per le cooperative diverse.</p> <p>Al fine di tutelare lo scopo mutualistico del socio cooperatore è stabilito che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici debba essere rispettato il principio della parità di trattamento (art. 2516)</p> <p>Viene eliminata la distinzione tra cooperativa a responsabilità illimitata e limitata. Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518)</p> <p>Alle società cooperative si applica, qualora compatibile, la disciplina delle società per azioni. E' consentita l'applicazione delle disposizioni in tema di s.r.l. (se sussiste un'espressa previsione statutaria) solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a 20 (ma non inferiore a tre, e purché si tratti di persone fisiche:art. 2522) ovvero; • per le cooperative con uno stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. <p>La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico e, a norma dell'art. 2523, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.</p> <p>L'atto costitutivo – che stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica – deve necessariamente riportare l'indicazione che la società intende svolgere la propria attività anche in favore dei terzi. In mancanza la possibilità di operare con soggetti non soci sarà preclusa.</p> <p>L'atto costitutivo deve riportare tutte le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2521.</p> <p>Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 così come previsto per le società di capitali.</p> <p>I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.</p> <p>Il numero minimo di soci per costituire una cooperativa è di nove. (E' fatta salva la possibilità di deroghe stabilite da leggi speciali per la costituzione di particolari categorie di cooperative).</p> <p>E' possibile costituire una società cooperativa con almeno tre soci persone fisiche; in tal caso, la società cooperativa così costituita dovrà essere regolata con le norme sulla società a responsabilità limitata. Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.</p>
---	--

<p>Variabilità del capitale art. 2524</p>	<p>Il capitale sociale è variabile e non fissato in un ammontare prestabilito. Per effetto del principio cosiddetto della “porta aperta” l’ammissione di nuovi soci non determina una modifica-zione dell’atto costitutivo.</p> <p>Tuttavia, la cooperativa può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costituti-vo, nelle forme previste dagli artt. 2438 e segg. dettati per le s.p.a..</p>
<p>Quote e azioni art. 2525</p>	<p>E’ confermato che il valore nominale di ciascuna azione o quota non possa essere inferiore a venticinque euro per le azioni né superiore a cinquecento euro. Viene invece innalzato il limite massimo alla partecipazione detenibile dal socio: da cinquantamila a centomila euro.</p> <p>Lo statuto delle società cooperative con numero di soci superiore a cinquecento può innalzare ulteriormente il limite del possesso azionario fino al due per cento del capitale sociale.</p> <p>Tali limiti non si applicano a determinate categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi. <p>I limiti in questione non si applicano oltre che ai conferimenti di beni in natura neanche ai cre-diti, nei casi previsti dagli artt. 2545-<i>quinquies</i> e 2545-<i>sexies</i> (rispettivamente in tema di diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori e di ristorni).</p> <p>Alle azioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di s.p.a. di cui agli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355.</p>
<p>Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito art. 2526</p>	<p>E’ introdotta la possibilità per tutte le cooperative di emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per società per azioni.</p> <p>Le cooperative che ricorrono in via suppletiva alle norme in tema di s.r.l. potranno offrire stru-menti finanziari dotati di diritti patrimoniali e non amministrativi solo ad investitori qualificati.</p> <p>L’atto costitutivo può prevedere che strumenti finanziari partecipativi siano offerti ai soci coope-ratori tuttavia in tal caso il diritto di voto ad essi relativo deve essere limitato (art. 2538, comma secondo).</p> <p>E’ stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili ai possessori di strumenti finanziari: non oltre un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; entro questo limite essi possono essere attribuiti in proporzione al valore del conferimento.</p> <p>Se previsto dallo statuto, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori (art. 2542 comma terzo) e più di un terzo dei componenti dell’organo di controllo (art. 2543, comma terzo).</p> <p>Inoltre, con riguardo ai sistemi di amministrazione è previsto che se è stato adottato il sistema dualistico i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (art. 2544, comma secondo).</p> <p>Se è stato adottato il sistema monistico i membri del consiglio di amministrazione eletti dai soci finanziatori non possono essere superiori ad un terzo; ad essi non possono essere conferite dele-ghe operative e non è consentito loro fare parte del comitato esecutivo.</p> <p>La disciplina del recesso applicabile per i possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è quella dettata per le s.p.a. all’art. 2437.</p> <p>I diritti patrimoniali dei soci finanziatori sono definiti dall’atto costitutivo.</p>

<p>Requisiti dei soci art. 2527</p>	<p>In ogni caso i privilegi della ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non potranno estendersi alle riserve indivisibili.</p> <p>Il legislatore stabilisce che i criteri da applicare per la scelta dei soci cooperatori devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società e non discriminatori.</p> <p>Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.</p>
<p>Procedura di ammissione e carattere aperto della società art. 2528</p>	<p>In materia di accesso del nuovo socio le novità della riforma riguardano principalmente il procedimento di ammissione del medesimo.</p> <p>L'ammissione del socio deve essere determinata con deliberazione degli amministratori; tale decisione deve essere comunicata all'interessato.</p> <p>Cambiano i soggetti competenti a determinare l'eventuale sovrapprezzo sull'importo delle quote o azioni che deve corrispondere il nuovo socio: non più degli amministratori bensì dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p> <p>E' previsto un obbligo di motivazione a carico degli amministratori in ipotesi di rigetto della domanda di ammissione del socio.</p> <p>In caso di diniego la nuova disciplina introduce in favore del terzo aspirante socio la facoltà, di chiedere che, in ordine alla decisione sulla propria ammissione, intervenga l'assemblea.</p> <p>Gli amministratori sono chiamati a illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.</p>
<p>Acquisto delle proprie quote o azioni art.2529</p>	<p>L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.</p>
<p>Trasferibilità della quota o delle azioni art.2530</p>	<p>La riforma introduce un sistema volto alla semplificazione delle procedure di trasferimento: il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata agli amministratori, i quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, devono comunicare al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione.</p> <p>Decorso il suddetto termine senza che gli amministratori si siano espressi in merito alla richiesta, e posta la sussistenza dei requisiti richiesti per assumere la qualità di socio, il trasferimento si intende autorizzato e la società deve procedere all'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci.</p> <p>L'organo amministrativo è tenuto a motivare il provvedimento con il quale nega l'autorizzazione al socio.</p> <p>In caso di diniego al trasferimento della partecipazione il socio ha la facoltà di esperire azione giurisdizionale proponendo opposizione al Tribunale.</p> <p>Qualora l'autorità giudiziaria accerti l'illegittimità del diniego, il socio sarebbe libero di cedere la propria partecipazione e la società sarebbe obbligata ad iscrivere il terzo nel libro dei soci.</p>

<p>Recesso del socio art. 2532</p>	<p>La disciplina del recesso rimane sostanzialmente immutata. Di nuova introduzione è la disposizione che stabilisce che il socio che intende recedere debba darne preavviso novanta giorni prima.</p> <p>Il socio può recedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in tutti i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo; • nell'ipotesi connessa con il divieto al trasferimento della partecipazione; • in tutti i casi determinati sulla base dell'autonomia statutaria. <p>Inoltre, per effetto del rinvio operato dall'art. 2519 alle disposizioni in tema di società per azioni, devono ritenersi estese al socio di cooperative anche le ipotesi di recesso previsti dall'art. 2437.</p> <p>La riforma introduce il divieto di recesso parziale.</p> <p>La novità in materia di recesso riguarda la definizione del procedimento di tale istituto nonché l'introduzione della distinzione tra gli effetti del recesso sul rapporto sociale in senso stretto e sui rapporti mutualistici in corso.</p> <p>Gli amministratori sono chiamati ad esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione; se ritengono non sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto, devono darne comunicazione immediata al socio.</p> <p>È riconosciuta al socio la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale in caso di comunicazione di diniego da parte dall'organo amministrativo.</p> <p>Con riferimento agli effetti di recesso l'art. 2532 opera un distinguo temporale tra il caso di scioglimento del rapporto sociale e scioglimento del rapporto mutualistico.</p>
<p>Esclusione del socio art. 2533</p>	<p>Rispetto alla disciplina precedente la riforma indica più dettagliatamente le ipotesi di esclusione del socio (art. 2533).</p> <p>Tra i motivi di esclusione compare per la prima volta espressamente il riferimento a gravi inadempienze relative al rapporto mutualistico</p> <p>La competenza a deliberare l'esclusione del socio è attribuita in via dispositiva agli amministratori mentre per via statutaria può essere demandata alla competenza dell'assemblea.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale non più nel termine di trenta bensì di sessanta giorni.</p> <p>L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.</p> <p>L'esclusione del socio, previa intimazione da parte degli amministratori, può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte (art. 2531).</p>
<p>Morte del socio art. 2534</p>	<p>La disciplina degli effetti della morte del socio è analoga a quella precedente. Si precisa, tuttavia, che la continuazione del rapporto, può aversi solo quando gli eredi posseggano i requisiti per partecipare alla società.</p>
<p>Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente art. 2535</p>	<p>La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente ha luogo in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.</p>

<p>e</p> <p>Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi art. 2536</p>	<p>Il pagamento deve essere effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'atto costitutivo ed entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.</p> <p>Il socio uscente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la cessione della quota e, se si manifesta l'insolvenza della società, risponde nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione.</p> <p>Con la stessa modalità e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.</p>
<p>Assemblea art. 2538</p> <p>e</p>	<p>Il legislatore introduce alcune deroghe al principio del voto capitario.</p> <p>Confermata la regola per cui ai soci persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire il voto plurimo in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.</p> <p>Viene introdotta la disposizione secondo cui l'atto costitutivo può prevedere un'attribuzione di voto plurimo in ragione dello scambio mutualistico; ipotesi contemplata per le cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse.</p> <p>Lo statuto deve stabilire un valore massimo in modo che nessuno dei soci cui è assegnato il voto plurimo possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.</p> <p>Complessivamente ai suddetti soci non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.</p> <p>Ampia autonomia ai soci di determinare nell'atto costitutivo le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni. Tali maggioranze sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.</p> <p>E' consentito il voto espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.</p>
<p>Rappresentanza nell'assemblea art. 2539</p>	<p>Nelle cooperative, disciplinate dalle norme sulla società per azioni, ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.</p> <p>Per le cooperative che fanno riferimento in via suppletiva alle norme sulle s.r.l. - pur mancando una specifica previsione in materia - si ritiene debba applicarsi la relativa disciplina anche in tema di assemblee dei soci.</p> <p>Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea esclusivamente dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.</p>
<p>Assemblee separate art. 2540</p>	<p>Al di là di specifici limiti previsti espressamente dall'art. 2540 le assemblee separate sono quelle devono tenersi con riferimento a specifiche materie ovvero quelle effettuate in presenza di particolari categorie di soci.</p> <p>La possibilità di avvalersi dello strumento delle assemblee separate è rimessa all'autonomia statutaria. Tuttavia, esse devono necessariamente essere previste per le cooperative con più di tremila soci e che svolgono la propria attività in più province ovvero per le cooperative con più di cinquecento soci e che realizzano contemporaneamente più tipi di scambio mutualistico.</p>

<p>Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari art. 2541</p>	<p>E' richiesto inderogabilmente che i delegati nominati dall'assemblea separata per la partecipazione all'assemblea generale siano soci e che sia in ogni caso assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.</p> <p>All'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno partecipato alle assemblee separate.</p> <p>Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate invece quelle dell'assemblea generale possano essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate, ma solo se, escludendo dal computo i voti espressi dai delegati delle assemblee separate tenute irregolarmente verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.</p> <p>L'art. 2541 detta la disciplina per l'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari ai quali però non sia stato attribuito il diritto di voto.</p>
<p>Consiglio di amministrazione art. 2542</p>	<p>La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo nel quale, tuttavia, può essere contenuta la previsione che uno o più amministratori siano nominati dallo Stato ovvero ad enti pubblici.</p> <p>In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.</p>
<p>Organo di controllo art. 2543</p>	<p>La nomina del collegio sindacale non è sempre facoltativa, essa diviene obbligatoria quando:</p> <p>la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nonché nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477.</p> <p>Se l'atto costitutivo lo prevede può essere attribuito il diritto di voto relativo all'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.</p>
<p>Sistemi di amministrazione art. 2544</p>	<p>Oltre al modello classico costituito dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale è riconosciuta alle cooperative la possibilità di adottare i nuovi sistemi: quello dualistico o quello monistico previsti per le società per azioni.</p> <p>Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori - oltre le materie previste dall'art. 2381 dettato per il Consiglio di Amministrazione di s.p.a. - i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono su rapporti mutualistici con i soci.</p> <p>Le uniche disposizioni specificamente previste per i differenti modelli alternativi a quello classico sono dettate in riferimento ai possessori di strumenti finanziari.</p>
<p>Diritti dei soci art. 2545-bis</p>	<p>Nelle società cooperative a cui si applica la disciplina della società per azioni, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo qualora esista, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di un professionista di fiducia.</p>
<p>Riserve indivisibili art. 2545-ter</p>	<p>Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.</p> <p>Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento</p>

<p>Riserve legali, statutarie e volontarie art. 2545-quater</p>	<p>di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.</p> <p>Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili annuali.</p> <p>Una quota degli utili netti annuali deve, inoltre, essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</p>
<p>Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori art. 2545-quinquies</p>	<p>L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati a riserva legale e a fondi mutualistici, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2545-quinquies.</p> <p>Lo statuto deve indicare oltre che le modalità della ripartizione, la percentuale massima dei dividendi ripartibili fra i soci.</p> <p>L'utile di bilancio può essere distribuito solo se l'indebitamento non eccede un quarto del patrimonio netto della società altrimenti deve essere destinato all'incremento delle riserve.</p> <p>Qualora sia consentito dallo statuto, l'assemblea può essere autorizzata ad assegnare ai soci le riserve disponibili. Tale distribuzione, tuttavia, non può essere effettuata in denaro bensì attraverso l'emissione di strumenti finanziari ovvero attraverso aumento proporzionale del valore delle quote sottoscritte e versate o mediante l'emissione di nuove azioni nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.</p> <p>E' di nuova concezione la regola secondo la quale, in caso di liquidazione della quota del socio, le riserve divisibili possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili.</p>
<p>Ristorni art. 2545-sexies</p>	<p>I ristorni - direttamente connessi alla differenza attiva tra costi e ricavi derivanti dall'attività svolta con i soci - devono essere corrisposti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici</p> <p>Le cooperative devono indicare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.</p> <p>In deroga ai limiti fissati dall'art. 2525 è previsto che l'assemblea possa deliberare la ripartizione dei ristorni anche attraverso l'aumento proporzionale delle quote o l'emissione di nuove azioni e con l'emissione di nuovi strumenti finanziari.</p>
<p>Gruppo cooperativo paritetico art. 2545-septies</p>	<p>Il gruppo cooperativo paritetico è costituito per contratto fra più cooperative.</p> <p>Il legislatore definisce il contenuto obbligatorio minimo del contratto con cui più cooperative regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.</p> <p>Il contratto deve essere depositato presso l'Albo delle società cooperative.</p> <p>La riforma tutela le finalità mutualistiche delle singole cooperative prevedendo per queste ultime la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui l'adesione al gruppo determini effetti pregiudizievoli per i propri soci.</p>
<p>Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente art. 2545-octies</p>	<p>La società cooperativa può perdere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 ovvero, quando per due esercizi consecutivi, non rispetti le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513.</p> <p>In tali ipotesi gli amministratori devono sentire il parere del revisore esterno, ove presente, e redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro 60 giorni dall'approvazione al Ministero delle</p>

<p>Modificazione dell'atto costituzione art. 2545-novies</p>	<p>attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili; il bilancio deve essere successivamente certificato da una società di revisione.</p> <p>Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 dettato per le società per azioni. Il richiamo a tale disciplina lascia all'interprete il compito di valutare la compatibilità della disciplina richiamata con quella delle società cooperative e di determinare, in concreto, quali siano le modifiche previste per le cooperative.</p> <p>E' estesa anche alle cooperative la disciplina delle società di capitali prevista per le scissioni e le fusioni (consentendo pertanto ad esse di procedere alle operazioni di fusione per incorporazione e fusione in senso stretto).</p>
<p>Trasformazione art. 2545-decies</p>	<p>Viene introdotta la possibilità, per le (sole) società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, di trasformazione in società lucrative (società semplici, società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) ovvero in consorzi.</p> <p>La deliberazione di trasformazione può essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa.</p> <p>Tuttavia:</p> <p>quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata almeno con il voto favorevole dei due terzi di essi;</p> <p>quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.</p> <p>All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.</p>
<p>Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione art. 2545-undecies</p>	<p>La delibera di trasformazione deve contenere la previsione della devoluzione del valore effettivo dell'attivo patrimoniale, corrispondente alle riserve indivisibili esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione.</p> <p>Gli amministratori devono allegare alla delibera di trasformazione una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società attestante il valore effettivo, e non meramente contabile, del patrimonio dell'impresa.</p> <p>Tuttavia, l'assemblea non può procedere alle deliberazioni suddette qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.</p>
<p>Scioglimento art. 2545-duodecies</p>	<p>La società cooperativa si scioglie per le stesse cause previste per le società di capitali, eccetto che per l'ipotesi di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, sostituita a propria volta dall'ipotesi di scioglimento per la perdita del capitale sociale.</p> <p>Alle ipotesi contemplate vanno inoltre aggiunte le cause di scioglimento della società cooperativa per il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno nonché il provvedimento dell'autorità di vigilanza di cui all'art. 2545-septiesdecies, comma primo.</p>
<p>Insolvenza art. 2545-terdecies</p>	<p>La liquidazione coatta amministrativa deve essere disposta dall'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società in caso di insolvenza della medesima.</p>

<p>Controllo sulle società cooperative art. 2545- quaterdecies</p> <p>Controllo giudiziario art. 2545- quinquiesdecies</p> <p>Gestione commissariale art. 2545- sexiesdecies</p> <p>Scioglimento per atto dell'autorità art. 2545- septiesdecies</p> <p>Sostituzione dei liquidatori art. 2545- octiedecies</p>	<p>Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. In tal caso le due procedure sono alternative.</p> <p>Viene ribadito che le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controllo sulla gestione previsti dalle leggi speciali.</p> <p>Il legislatore estende espressamente anche alle cooperative il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 attivabile <i>“se vi è fondato sospetto che gli amministratori (e i sindaci), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società...”</i>.</p> <p>La denuncia al Tribunale può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale; ovvero • da un decimo del numero complessivo dei soci; e, • nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci. <p>Permane anche il controllo amministrativo considerato che l'inizio di qualsiasi dei due procedimenti, amministrativo o giudiziario, impedisce lo svolgimento dell'altro.</p> <p>Viene riproposta la cosiddetta gestione commissariale delle cooperative che prevede che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata.</p> <p>E' innovativa la previsione che estende la gestione commissariale, da parte dell'autorità di vigilanza, anche all'ipotesi di irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci.</p> <p>L'autorità di vigilanza, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non perseguono lo scopo mutualistico (nuova ipotesi); ovvero • non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti; ovvero • per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. <p>E' introdotta l'ipotesi di scioglimento da parte dell'autorità di vigilanza riferita alle società cooperative e agli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni e ciò fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità di vigilanza.</p> <p>E' concessa, tuttavia, ai creditori la possibilità di chiedere la prosecuzione della liquidazione.</p>
--	--

IV PARTE • Schemi

Le società cooperative

Le cooperative sono società caratterizzate dallo scopo mutualistico (art. 2511)

Il capitale delle società cooperative è variabile non essendo determinato in un ammontare prestabilito. (art. 2524). Esso varia in conseguenza dell'uscita dei soci ovvero dell'entrata di nuovi soggetti secondo le modalità stabilite per l'ammissione di nuovi soci.

Denominazione sociale art. 2515

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Cooperative a mutualità prevalente art. 2512

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi

si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci

si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo presso il quale depositano annualmente i propri bilanci

Criteri per la definizione della prevalenza art. 2513

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri

i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori a $\frac{1}{2}$ (cinquanta per cento) del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (riferito al valore della produzione di ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato nel conto economico).

il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (riferito ai costi della produzione per il personale indicati nel conto economico) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.

il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (riferito ai costi della produzione per il personale indicati nel conto economico).

ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (riferito ai costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci indicati nel conto economico).


Criteri per la definizione della prevalenza art. 2513

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente art. 2514


Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:



Norme applicabili art. 2519

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere la possibilità di applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, per



Atto costitutivo art. 2521

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. Esso deve contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie

3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni il loro valore nominale;

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura

6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti

7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni

9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, con indicazione di coloro, tra essi hanno la rappresentanza della società

11) il numero dei componenti del collegio sindacale

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci

13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società

Atto costitutivo art. 2521

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.



I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società art. 2523

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 (dettati per le s.p.a.).

Numero dei soci art. 2522

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello previsto esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Variabilità del capitale art. 2524

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti dettati per s.p.a.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Quote e azioni art. 2525

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e dai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare tale limite sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346 (Emissione delle azioni), 2347 (Indivisibilità delle azioni), 2348 (Categorie di azioni), 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori d'opera), 2354 (Titoli azionari) e 2355 (Circolazione delle azioni). Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito art. 2526

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrazione attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Requisiti dei soci art. 2527

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.



Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Procedura di ammissione e carattere aperto della società 2528

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.



Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.


Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Acquisto delle proprie quote o azioni art. 2529



Trasferibilità della quota o delle azioni art. 2530

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Trasferibilità della quota o delle azioni art. 2530

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio.

In tal caso il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima. e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Esclusione del socio art. 2533

L'esclusione del socio, oltre che nel caso di mancato pagamento delle quote o delle azioni indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi di esclusione previsti dall'articolo 2286;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.



Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso (art. 2530).

Morte del socio art. 2534

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.



In tale ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente art. 2535

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi art. 2536

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Assemblea art. 2538

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Assemblee separate art. 2538

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale

In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea

Assemblee separate art. 2540

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto

Quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province

ovvero

Se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati devono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Assemblee separate art. 2540

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

L'art. 2377, dettato in tema di s.p.a. disciplina l'annullabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni dell'art. 2540 non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

Rappresentanza nell'assemblee art. 2539

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.


Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari art. 2541


Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria
- 2) sull'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti alla categoria ai sensi dell'articolo 2526
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari

Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari art. 2541



Consiglio di amministrazione art. 2542



Organo di controllo art. 2543

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria

quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi

nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477

Se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo per le s.p.a. (art. 2477 comma secondo)

Se per due esercizi di seguito siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma 2435-bis (art.2477

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Sistemi di amministrazione art. 2544

Le società cooperative possono adottare i sistemi di amministrazione previsti per le s. p.a. (tradizionale, dualistico ovvero monistico).

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la società adotta il sistema di amministrazione dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Diritti dei soci art. 2545-bis

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci

quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci

hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Riserve indivisibili art. 2545-ter

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Riserve legali, statutarie e volontarie art. 2545-quater

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali (art.2545-quater primo comma)

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (art.2545-quater secondo comma)

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dell'art.2545-quater

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori art. 2545-quinquies

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Tali disposizioni non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

Ristorni art. 2545-sexies

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Gruppo cooperativo paritetico art. 2545-septies

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata

2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri

3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati


4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente art. 2545-octies



Quando la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere apposito bilancio, da notificarsi entro 60 giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Modificazione dell'atto costitutivo art. 2545-novies

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del Codice Civile.

Trasformazione art. 2545-decies

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal tit. V, capi II (s.s.), III (s.n.c.), IV(s.a.s.), V (s.p.a.), VI (s.a.p.a.) e VII (s.r.l.) o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 di essi.

Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il 20% dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione art. 2545-undecies

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

L'assemblea non può procedere alla deliberazione suddette qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.

Scioglimento art. 2545-duodecies

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1 (decorso del termine), 2 (conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo), 3 (impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea), 5 (ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482 ter), 6 (deliberazione assembleare) e 7 (altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Insolvenza art. 2545-terdecies

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Controllo sulle società cooperative art. 2545-*quaterdecies*

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Controllo giudiziario art. 2545-*quinqüesdecies*

I fatti previsti dall' articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

Gestione commissariale art. 2545-sexiesdecies

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti indicati.

Scioglimento per atto dell' autorità art. 2545-septiesdecies

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che



Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Sostituzione dei liquidatori art. 2545-octidecies

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

V Parte • MODELLI DI STATUTI E ATTI COSTITUTIVI

*Modello di Statuto di cooperativa
costituita in forma di S.p.a.*

*(Sistema tradizionale con collegio sindacale
che svolge anche la funzione di controllo contabile)*

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA-SCOPO – OGGETTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata “_____ Società cooperativa”.

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute dal presente statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni.

Art. 2. Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di _____.

La cooperativa ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, sia in Italia che all'estero.

Art. 3. Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al _____. e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4. Scopo mutualistico

La cooperativa intende perseguire lo scopo mutualistico di _____.

L'organo amministrativo provvederà a stabilire in apposito regolamento le regole di svolgimento dello scopo mutualistico da perseguire ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra società e soci.

In riferimento a detti rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità del trattamento.

L'organo amministrativo ha la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento suddetto, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, in considerazione della diversa condizione dei soci, delle esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La cooperativa ha facoltà di svolgere la propria attività con soggetti terzi.

Art. 5. Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha il seguente oggetto sociale:

- a) _____.
- b) _____.
- c) _____.
- d) _____.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà assumere rappresentanze e appalti sia pubblici che privati e compiere, occasionalmente e in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e di credito, locative ed ipotecarie, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese e società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, escluso il fine di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

SOCI

Art. 6. Soci

Il numero dei soci è illimitati e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Non possono essere soci coloro che esercitano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa poiché esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa medesima. La determinazione in merito alla sussistenza delle condizioni suddette è effettuata dall'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 Categoria speciale di soci

Tra i soci della cooperativa potrà essere istituita una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. I soci ammessi a tale categoria non possono essere in numero superiore ad un terzo rispetto al numero totale dei soci operatori.

I soci ammessi alla suddetta categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa devono essere idonei a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Tali soci possono essere esclusi, anche precedentemente alla scadenza del periodo di formazione, oltre che per i motivi indicati al successivo articolo 12 (esclusione) qualora:

- a) non osservino i doveri ad essi imposti in ragione dell'interesse alla loro formazione;
- b) non osservino i doveri ad essi imposti in ragione del loro inserimento nell'impresa;
- c)_____.

La durata del periodo di appartenenza dei soci alla categoria speciale, che non può essere superiore a 5 anni, viene stabilita dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione del socio insieme con l'indicazione delle modalità di svolgimento dei periodi di formazione o inserimento. Al termine dei 5 anni i soci appartenenti alla suddetta categoria possono essere ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che i medesimi abbiano rispettato gli obblighi stabiliti per la loro ammissione in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento in impresa.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono ricoprire la carica di amministratori e non godono dei diritti di ispezione e controllo di cui all'art. 2476, comma secondo.

Il diritto di voto da parte dei soci appartenenti alla categoria speciale può essere esercitato limitatamente alle decisioni relative all'approvazione del bilancio.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 11 (recesso del socio) con effetto, rispetto al rapporto sociale ed a quello mutualistico, dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Il socio che intende essere ammesso deve presentare apposita delibera di ammissione all'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata dall'organo amministrativo e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Art. 8 Domanda di ammissione

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo. Tale domanda, se trattasi di persona fisica, deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- 2) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il cui ammontare non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del Codice Civile;
- 3) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni ed a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Se il soggetto suddetto è una persona giuridica alle indicazioni di cui al precedente punto 1) dovranno essere indicati la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la forma di amministrazione, le generalità del legale rappresentante ed i suoi poteri.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa nonché l'ultimo bilancio approvato.

Di volta in volta l'organo di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

La deliberazione di ammissione, valutata sulla base dei criteri richiesti ai sensi dell'art. 2527, comma primo, deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata dall'organo amministrativo e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 Obblighi del socio

Tutti i soci dovranno:

- 1) versare il sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile se e nella misura stabilita dall'assemblea;
- 2) versare il capitale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 8 e 15;
- 3) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4) non svolgere alcuna azione che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della cooperativa;
- 5) collaborare al buon andamento della cooperativa.

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

Art. 10 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art. 11 Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nei seguenti casi:

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

I detentori di azioni di partecipazione cooperativa di cui al successivo articolo 15 possono esercitare il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 12 Esclusione del socio

L'esclusione del socio può avere nei casi previsti dalla legge, nonché nei seguenti casi:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa, o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento sociale, le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) si renda, senza giustificato motivo, moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) non assolva puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la cooperativa.
- f) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 comma primo del Codice Civile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Art. 13 Liquidazione

La liquidazione delle azioni al socio receduto od escluso ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

I soci receduti od esclusi, entro e non oltre l'anno dalla scadenza del termine suddetto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.

La liquidazione ai soci receduti od esclusi è effettuata in misura del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui si aggiunge il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi erogati a titolo di liberalità per il raggiungimento degli scopi sociali ovvero relativi ai fondi per lo sviluppo tecnologico della società, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle azioni possedute.

Qualora non avvenga il ritiro delle azioni da liquidare da parte del socio debitamente avvisato a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto al fondo di riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Art. 14 Decesso del socio

In caso di decesso del socio, la liquidazione delle azioni spetta agli eredi o legatari del socio defunto. Tale liquidazione nella misura e con le modalità previste al precedente articolo 13 matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi o legatari del socio defunto entro e non oltre l'anno dalla scadenza del termine suddetto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, così come indicato al precedente art. 13, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di diniego, con decisione inappellabile.

Gli eredi del socio defunto sono responsabili verso la cooperativa e verso i terzi nello stesso modo e per lo stesso termine di cui agli ultimi due commi del precedente art. 13.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 15 Azioni di partecipazione cooperativa

La cooperativa, in osservanza di quanto stabilito ai sensi della legge n. 59 del 1992, può, con deliberazione dell'assemblea, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Le società cooperative, che abbia adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, può con deliberazione dell'assemblea, emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

Il valore di ciascuna azione è di Euro _____.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle azioni dei soci della cooperativa.

Art. 16 Assemblea speciale

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 59 del 1992 l'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

All'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto e dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale della cooperativa è costituito da:

- a) il capitale sociale che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro _____ Nessun socio potrà possedere azioni il cui numero complessivo superi i limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con gli utili di cui all'art. 19;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del Codice Civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società può tuttavia deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del Codice Civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dovrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Art. 18 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, né a terzi, né ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il _____ di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla stesura del bilancio previo esatto inventario da compilarsi con prudenza ed applicando le norme legali, corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, ovvero venga redatto il bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria di bilancio può essere convocata oltre il termine stabilito dal comma precedente, ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La sussistenza delle suddette particolari esigenze deve essere indicata a cura dell'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ai fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) nel rispetto dell'art. 2545-*quinquies* secondo comma del Codice Civile, all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od a fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare che gli utili siano devoluti alla riserva legale indivisibile, dedotta la quota da destinare ai fondi mutualistici di cui alla lettera b) del presente articolo.

L'organo amministrativo può altresì acquistare o rimborsare azioni della società, con le modalità previste dall'art. 2529 Codice Civile.

Art. 20 Ristorni

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato e proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici secondo i criteri meglio precisati nel regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) distribuendoli in denaro o in natura;
- b) distribuendoli mediante aumento proporzionale delle azioni possedute.

ORGANI SOCIALI

Art. 21 Organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci, qualora nominato.

Art. 22 Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo^(*) – o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo – rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci che hanno diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente

^(*) Vedi art. 2366, co. 3, c.c..

all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 23 Funzioni dell'assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei votanti sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) sentito il parere dell'assemblea dei possessori di a.p.c., adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 5) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 6) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 7) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale ultima ipotesi i motivi del rinvio devono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione sulla gestione.

Art. 24 Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 25 Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta.

Le deleghe, contenenti l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o dipendente ai sensi dell'art. 2372 quarto comma.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di ___ soci (fino ad un massimo di 10 soci).

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia del Codice Civile.

Art. 26 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa^(*).

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27 Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata:

- a) ad un amministratore unico, ovvero
- b) ad un consiglio di amministrazione composto da _____ a _____ più membri.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente.

^(*) Vedi art. 2371, co. 1, c.c..

Art. 28 Competenze e poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria della società, esclusi quelli riservati per legge all'Assemblea.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 29 Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo

I componenti l'organo amministrativo restano in carica per 3 esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio cessa o si dimette o per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori^(*) e su iniziativa anche di uno solo degli altri amministratori deve, entro 15 giorni, sottoporsi alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 31 Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può conferire procure speciali per uno o più specifici atti a favore di una o più persone, anche non socie, purché nell'atto di conferimento vengano determinati l'oggetto e i poteri.

^(*) Vedi art. 2386, co. 4, c.c..

Nel caso di pluralità di amministratori delegati, questi potranno agire disgiuntamente o congiuntamente, con relativa firma sociale, conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina o delega.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 Collegio sindacale

Il collegio sindacale, qualora nominato obbligatoriamente per legge ovvero se nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale svolge anche la funzione di controllo contabile, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

In sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

CONTROVERSIE

Art. 33 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno ovvero tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, a _____.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere, entro 30 giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti in via irrevocabile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria dovranno essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento delle società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 1992.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 Regolamenti

Al fine di disciplinare più compiutamente il funzionamento interno, l'organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 37 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà salvo quanto espressamente disposto, le norme previste della legge per le società per azioni, per quanto compatibili.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-*octies* del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 38 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali, nonché quelle dei regolamenti e dei decreti emanati per l'esecuzione delle leggi stesse e sulla Cooperazione in materia.

*Modello di atto costitutivo di cooperativa
costituita in forma di S.r.l.*

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA-SCOPO – OGGETTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata “_____ Società cooperativa”.

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute dal presente statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Art. 2. Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di _____ e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, sia in Italia che all'estero.

Art. 3. Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al _____.

Art. 4. Scopo mutualistico

La cooperativa intende perseguire lo scopo mutualistico di _____ .

L'organo amministrativo provvederà a stabilire in apposito regolamento le regole di svolgimento dello scopo mutualistico da perseguire ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra società e soci.

In riferimento a detti rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità del trattamento.

L'organo amministrativo ha la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento suddetto, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, in considerazione della diversa condizione dei soci, delle esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La cooperativa ha facoltà di svolgere la propria attività con soggetti terzi.

Art. 5. Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha il seguente oggetto sociale:

a) _____.

- b) _____.
- c) _____.
- d) _____.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà assumere rappresentanze e appalti sia pubblici che privati e compiere, occasionalmente e in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e di credito, locative ed ipotecarie, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese e società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, escluso il fine di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

SOCI

Art. 6. Soci

Il numero dei soci è illimitati e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Non possono essere soci coloro che esercitano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa poiché esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa medesima. La determinazione in merito alla sussistenza delle condizioni suddette è effettuata dall'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 Categoria speciale di soci

Tra i soci della cooperativa potrà essere istituita una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. I soci ammessi a tale categoria non possono essere in numero superiore ad un terzo rispetto al numero totale dei soci cooperatori.

I soci ammessi alla suddetta categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa devono essere idonei a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Tali soci possono essere esclusi, anche precedentemente alla scadenza del periodo di formazione, oltre che per i motivi indicati al successivo articolo 12 (esclusione) qualora:

- a) non osservino i doveri ad essi imposti in ragione dell'interesse alla loro formazione;

b) non osservino i doveri ad essi imposti in ragione del loro inserimento nell'impresa;

c) _____.

La durata del periodo di appartenenza dei soci alla categoria speciale, che non può essere superiore a 5 anni, viene stabilita dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione del socio insieme con l'indicazione delle modalità di svolgimento dei periodi di formazione o inserimento. Al termine dei 5 anni i soci appartenenti alla suddetta categoria possono essere ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che i medesimi abbiano rispettato gli obblighi stabiliti per la loro ammissione in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento in impresa.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono ricoprire la carica di amministratori e non godono dei diritti di ispezione e controllo di cui all'art 2476 comma secondo.

Il diritto di voto da parte dei soci appartenenti alla categoria speciale può essere esercitato limitatamente alle decisioni relative all'approvazione del bilancio.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 11 (recesso del socio) con effetto, rispetto al rapporto sociale ed a quello mutualistico, dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Il socio che intende essere ammesso deve presentare apposita delibera di ammissione all'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata dall'organo amministrativo e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Art. 8 Domanda di ammissione

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo. Tale domanda, se trattasi di persona fisica, deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- 2) il numero delle quote del valore di Euro _____. (_____) ciascuna che si propone di sottoscrivere e il cui complessivo ammontare non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del Codice Civile;
- 3) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- 4) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni ed a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Se il soggetto suddetto è una persona giuridica alle indicazioni di cui al precedente punto 1) dovranno essere indicati la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la forma di amministrazione, le generalità del legale rappresentante ed i suoi poteri.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa nonché l'ultimo bilancio approvato.

Di volta in volta l'organo di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

La deliberazione di ammissione, valutata sulla base dei criteri richiesti ai sensi dell'art. 2527, comma primo, deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata dall'organo amministrativo e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 Obblighi del socio

Tutti i soci dovranno:

- 1) versare il sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile se e nella misura stabilita dall'assemblea, e sottoscrivere la o le quote di cui al precedente articolo 8.
- 2) versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 8 e 15;
- 3) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4) non svolgere alcuna azione che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della cooperativa;
- 5) collaborare al buon andamento della cooperativa.

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

Art. 10 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art. 11 Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nei seguenti casi:

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Art. 12 Esclusione del socio

L'esclusione del socio può avere nei casi previsti dalla legge, nonché nei seguenti casi:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa, o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento sociale, le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) si renda, senza giustificato motivo, moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) non assolva puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la cooperativa.
- f) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 comma primo del Codice Civile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Art. 13 Liquidazione

La liquidazione delle quote al socio receduto od escluso ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

I soci receduti od esclusi, entro e non oltre l'anno dalla scadenza del termine suddetto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.

La liquidazione ai soci receduti od esclusi è effettuata in misura del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui si aggiunge il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi erogati a titolo di liberalità per il raggiungimento degli scopi sociali ovvero relativi ai fondi per lo sviluppo tecnologico della società, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

Qualora non avvenga il ritiro delle quote da liquidare da parte del socio debitamente avvisato a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto al fondo di riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art. 14 Decesso del socio

In caso di decesso del socio, la liquidazione della partecipazione spetta agli eredi o legatari del socio defunto. Tale liquidazione nella misura e con le modalità previste al precedente articolo 13 matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi o legatari del socio defunto entro e non oltre l'anno dalla scadenza del termine suddetto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, così come indicato al precedente art. 13, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di diniego, con decisione inappellabile.

Gli eredi del socio defunto sono responsabili verso la cooperativa e verso i terzi nello stesso modo e per lo stesso termine di cui agli ultimi due commi del precedente art. 13.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale della cooperativa è costituito da:

- a) il capitale sociale che è variabile, ed è formato da quote ciascuna di valore nominale di Euro _____. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tale il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del Codice Civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società può tuttavia deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del Codice Civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dovrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Art. 16 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, né a terzi, né ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 17 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il _____ di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla stesura del bilancio previo esatto inventario da compilarsi con prudenza ed applicando le norme legali, corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, ovvero venga redatto il bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria di bilancio può essere convocata oltre il termine stabilito dal comma precedente, ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La sussistenza delle suddette particolari esigenze deve essere indicata a cura dell'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ai fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) nel rispetto dell'art. 2545-*quinquies* secondo comma del Codice Civile, all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od a fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare che gli utili siano devoluti alla riserva legale indivisibile, dedotta la quota da destinare ai fondi mutualistici di cui alla lettera b) del presente articolo.

L'organo amministrativo può altresì acquistare o rimborsare quote della società, con le modalità previste dall'art. 2529 Codice Civile.

Art. 18 Ristorni

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato e proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici secondo i criteri meglio precisati nel regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) distribuendoli in denaro o in natura;
- b) distribuendoli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

ORGANI SOCIALI

Art. 19 Organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci, qualora nominato.

Art. 20 Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo – o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo – rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci che hanno diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 Funzioni dell'assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei votanti sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale ultima ipotesi i motivi del rinvio devono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

Art. 22 Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, le delibere sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per le quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci.

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 23 Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta.

Le deleghe, contenenti l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o dipendente ai sensi dell'art. 2372 quarto comma.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia del Codice Civile.

Art. 24 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 25 Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata:

- c) ad un amministratore unico, ovvero
- d) ad un consiglio di amministrazione composto da _____ a _____ più membri.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente.

Art. 26 Competenze e poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria della società, salvo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 27 Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 28 Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo

I componenti l'organo amministrativo restano in carica per 3 esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio cessa o si dimette o per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori e su iniziativa anche di uno solo degli altri amministratori deve, entro 15 giorni, sottoporsi alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 29 Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può conferire procure speciali per uno o più specifici atti a favore di una o più persone, anche non socie, purché nell'atto di conferimento vengano determinati l'oggetto e i poteri.

Nel caso di pluralità di amministratori delegati, questi potranno agire disgiuntamente o congiuntamente, con relativa firma sociale, conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina o delega.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 Collegio sindacale

Il collegio sindacale, qualora nominato obbligatoriamente per legge ovvero se nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale svolge anche la funzione di controllo contabile, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

In sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

CONTROVERSIE

Art. 31 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno ovvero tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, a _____.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere, entro 30 giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti in via irrevocabile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria dovranno essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento delle società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 1992.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Regolamenti

Al fine di disciplinare più compiutamente il funzionamento interno, l'organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 35 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà salvo quanto espressamente disposto, le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, per quanto compatibili.

Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 Codice Civile o sue successi-

ve modifiche in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà senza indugio essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni in quanto compatibile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545-*octies* del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 35 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali, nonché quelle dei regolamenti e dei decreti emanati per l'esecuzione delle leggi stesse e sulla Cooperazione in materia.

APPENDICE

Normativa citata

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Codice Civile

Art. 2257

Amministrazione disgiuntiva

[I]. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

[II]. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

[III]. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Art. 2258

Amministrazione congiuntiva

[I]. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

[II]. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

[III]. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 2286

Esclusione

[I]. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

[II]. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

[III]. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

Art. 2288

Esclusione di diritto

[I]. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

[II]. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo.

Art. 2346

Emissione delle azioni

[I]. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

[II]. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

[III]. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

[IV]. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

[V]. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

[VI]. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Art. 2347

Indivisibilità delle azioni

[I]. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

[II]. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

[III]. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 2348

Categorie di azioni

[I]. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

[II]. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

[III]. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 2349

Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

[I]. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

[II]. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Art. 2354
Titoli azionari

[I]. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

[II]. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

[III]. I titoli azionari devono indicare:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

[IV]. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

[VI]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

[VII]. Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Art. 2355
Circolazione delle azioni

[I]. Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

[II]. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

[III]. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

[IV]. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

[V]. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

Art. 2378
Procedimento d'impugnazione

[I]. L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

[II]. Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

[III]. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

[IV]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

[V]. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

[VI]. I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide l'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Art. 2379

Nullità delle deliberazioni

[I]. Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

[II]. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

[III]. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

[IV]. Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377.

Art. 2380

Sistemi di amministrazione e di controllo

[I]. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

[II]. Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

[III]. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.

Art. 2381

Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

[I]. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

[II]. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

[III]. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

[IV]. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

[V]. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

[VI]. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

[I]. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2384

Poteri di rappresentanza

[I]. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

[II]. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 2386

Sostituzione degli amministratori

[I]. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

[II]. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

[III]. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

[IV]. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

[V]. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 2391

Interessi degli amministratori

[I]. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia

anche alla prima assemblea utile.

[II]. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

[III]. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

[IV]. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

[V]. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Art. 2392

Responsabilità verso la società

[I]. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

[II]. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

[III]. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 2393

Azione sociale di responsabilità

[I]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

[II]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

[III]. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

[IV]. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

[V]. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

[VI]. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Art. 2393-bis

Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

[I]. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

[II]. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

[III]. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

[IV]. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

[V]. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

[VI]. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

[VII]. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente

Art. 2394

Responsabilità verso i creditori sociali

[I]. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

[II]. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

[III]. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2395

Azione individuale del socio e del terzo

[I]. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

[II]. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Art. 2397

Composizione del collegio

[I]. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

[II]. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

[I]. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

[II]. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

[III]. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2403

Doveri del collegio sindacale

[I]. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

[II]. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Art. 2403-bis

Poteri del collegio sindacale

[I]. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

[II]. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

[III]. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

[IV]. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

[V]. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Art. 2406

Omissioni degli amministratori

[I]. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

[II]. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Art. 2407

Responsabilità

[I]. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

[II]. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

[III]. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Art. 2409

Denuncia al tribunale

[I]. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

[II]. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

[III]. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli

accertamenti e le attività compiute.

[IV]. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

[V]. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

[VI]. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

[VII]. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Art. 2409-bis

Controllo contabile

[I]. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

[II]. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

[III]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 2409-ter

Funzioni di controllo contabile

[I]. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e seguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

[II]. La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

[III]. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

[IV]. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

[V]. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

[VI]. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo

2421, terzo comma.

Art. 2409-quater

Conferimento e revoca dell'incarico

[I]. Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

[II]. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

[III]. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 2409-quinquies

Cause di ineleggibilità e di decadenza

[I]. Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.

[II]. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

[III]. Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Art. 2409-sexies

Responsabilità

[I]. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

[II]. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

[III]. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Art. 2409-septies

Scambio di informazioni

[I]. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Art. 2409-octies

Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza

[I]. Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

Art. 2409-quinquiesdecies

Controllo contabile

[I]. Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, in quanto compatibili.

Art. 2409-sexiesdecies

Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno

[I]. Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Art. 2409-noviesdecies

Norme applicabili e controllo contabile

[I]. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.

[II]. Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis, primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.

Art. 2422

Diritto d'ispezione dei libri sociali

[I]. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

[II]. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

Art. 2423

Redazione del bilancio

[I]. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

[II]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

[III]. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

[IV]. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

[V]. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art. 2425

Contenuto del conto economico

[I]. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
- Totale.
- Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
- C) Proventi e oneri finanziari:
- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
 - 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + - 17-bis).
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).
- E) Proventi e oneri straordinari:
- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
 - 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
- Totale delle partite straordinarie (20 - 21).
- Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
 - 23) utile (perdite) dell'esercizio.

Art. 2435-bis

Bilancio in forma abbreviata

[I]. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

[II]. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo

vo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

[III]. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9-c, B9-d, B9-e

voci B10-a, B10-b, B10-c

voci C16-b e C16-c

voci D18-a, D18-b, D18-c

voci D19-a, D19-b, D19-c

[IV]. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

[V]. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

[VI]. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

[VII]. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Art. 2436

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

[I]. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

[II]. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

[III]. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

[IV]. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

[V]. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

[VI]. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

Art. 2437

Diritto di recesso

[I]. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

[II]. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

[III]. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

[IV]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

[V]. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

[VI]. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 2437-bis

Termini e modalità di esercizio

[I]. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

[II]. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

[III]. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società **revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.**

Art. 2438

Aumento di capitale

[I]. Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

[II]. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.

[III]. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Art. 2475

Amministrazione della società

[I]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

[II]. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

[III]. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

[IV]. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

[V]. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 2476

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

[I]. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la

responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

[II]. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

[III]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

[IV]. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

[V]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

[VI]. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

[VII]. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

[VIII]. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 2477

Controllo legale dei conti

[I]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

[II]. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

[III]. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

[IV]. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Art. 2479-bis

Assemblea dei soci

[I]. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

[II]. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

[III]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

[IV]. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

[V]. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 2497

Responsabilità

[I]. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

[II]. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

[III]. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

[IV]. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Art. 2497-bis

Pubblicità

[I]. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

[II]. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

[III]. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

[IV]. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

[V]. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Art. 2497-ter

Motivazione delle decisioni

[I]. Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

Art. 2497-quater

Diritto di recesso

[I]. Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

- a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita atti-

vità di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

[II]. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

Art. 2497-quinquies

Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

[I]. Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

Art. 2497-sexies

Presunzioni

[I]. Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunemente le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

[II]. Omissis.

Art. 2497-septies

Coordinamento tra società

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

Titolo VI

Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Art. 2511

Società cooperative

[I]. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Art. 2512

Cooperativa a mutualità prevalente

[I]. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

[II]. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Art. 2513

Criteri per la definizione della prevalenza

[I]. Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui

all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (3);

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

[II]. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

[III]. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art. 2514

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

[I]. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

[II]. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 2515

Denominazione sociale

[I]. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

[II]. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

[III]. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2516

Rapporti con i soci

[I]. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2517

Enti mutualistici

[I]. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Art. 2518

Responsabilità per le obbligazioni sociali

[I]. Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2519

Norme applicabili

[I]. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

[II]. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con

un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Art. 2520

Leggi speciali

[I]. Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

[II]. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Art. 2521

Atto costitutivo

[I]. La società deve costituirsi per atto pubblico.

[II]. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

[III]. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

[IV]. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

[V]. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 2522

Numero dei soci

[I]. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

[II]. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

[III]. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

[IV]. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Art. 2523

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

[I]. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo.

[II]. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Art. 2524

Variabilità del capitale

[I]. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

[II]. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

[III]. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

[IV]. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Art. 2525

Quote e azioni

[I]. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè per le azioni superiore a cinquecento euro.

[II]. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

[III]. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

[IV]. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

[V]. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2526

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito

[I]. L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

[II]. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter.

[IV]. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 2527

Requisiti dei soci

[I]. L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

[II]. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

[III]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 2528

Procedura di ammissione e carattere aperto della società

[I]. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

[II]. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

[III]. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

[IV]. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

[V]. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 2529

Acquisto delle proprie quote o azioni

[I]. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 2530

Trasferibilità della quota o delle azioni

[I]. La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

[II]. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

[III]. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

[IV]. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

[V]. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

[VI]. Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art. 2531

Mancato pagamento delle quote o delle azioni

[I]. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

Art. 2532

Recesso del socio

[I]. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

[II]. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

[III]. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 2533

Esclusione del socio

- [I]. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:
- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
 - 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
 - 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
- [II]. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
- [III]. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- [IV]. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 2534

Morte del socio

- [I]. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
- [II]. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
- [III]. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 2535

Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

- [I]. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
- [II]. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
- [III]. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 2536

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

- [I]. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
- [II]. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
- [III]. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 2537

Creditore particolare del socio

- [I]. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Art. 2538

Assemblea

[I]. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

[II]. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

[III]. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

[IV]. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

[V]. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

[VI]. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 2539

Rappresentanza nell'assemblea

[I]. Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

[II]. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 2540

Assemblee separate

[I]. L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

[II]. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

[III]. L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

[IV]. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

[V]. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

[VI]. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

[VII]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

Art. 2541

Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari

[I]. Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

[II]. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

[III]. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

[IV]. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 2542

Consiglio di amministrazione

[I]. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

[II]. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[III]. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

[IV]. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Art. 2543

Organo di controllo

[I]. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

[II]. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

[III]. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 2544

Sistemi di amministrazione

[I]. Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

[II]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[III]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative nè gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Art. 2545

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

[I]. Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestio-

ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 2545-bis **Diritti dei soci**

[I]. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

[II]. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 2545-ter **Riserve indivisibili**

[I]. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

[II]. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Art. 2545-quater **Riserve legali, statutarie e volontarie**

[I]. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

[II]. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

[III]. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo **comma**

Art. 2545-quinquies **Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori**

[I]. L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

[II]. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

[III]. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

[IV]. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

[V]. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2545-sexies **Ristorni**

[I]. L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

[II]. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

[III]. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art. 2545-septies

Gruppo cooperativo paritetico

[I]. Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

[II]. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

[III]. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

Art. 2545-octies

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

[I]. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

[II]. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Art. 2545-novies

Modificazioni dell'atto costitutivo

[I]. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

[II]. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Art. 2545-decies

Trasformazione

[I]. Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

[II]. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

[III]. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Art. 2545-undecies

Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione

[I]. La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la pro-

mozione e lo sviluppo della cooperazione.

[II]. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

[III]. L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.

Art. 2545-duodecies

Scioglimento

[I]. La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 2545-terdecies

Insolvenza

[I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

[II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 2545-quaterdecies

Controllo sulle società cooperative

[I]. Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Art. 2545-quinquiesdecies

Controllo giudiziario

[I]. I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

[II]. Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

[III]. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

[IV]. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

Art. 2545-sexiesdecies

Gestione commissariale

[I]. In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

[II]. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

[III]. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 2545-septiesdecies

Scioglimento per atto dell'autorità

[I]. L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

[II]. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Art. 2545-octiesdecies Sostituzione dei liquidatori

[I]. In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

[II]. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dall'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

[III]. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Disp. Att. Trans. Codice Civile

Art. 111-septies

[I]. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

Art. 111-undecies

[I]. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Art. 223-duodecies

[I]. Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.

[II]. Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

[III]. L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

[IV]. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

[V]. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

[VI]. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

[VII]. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 marzo 2005.

Art. 223-quinquiesdecies

[I]. Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

[II]. In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.

[III]. L'obbligo di cui all'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.

Art. 223-sexiesdecies

[I]. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

[II]. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui agli articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Art. 223-septiesdecies

[I]. Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

Art. 73

Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 83.

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

Art. 98

Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:

- a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
- b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

- a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;
- b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

- 1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
 - 2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
 - 3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;
 - 4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
 - f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
 - g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Legge 16 dicembre 1977 n. 904

Art. 12

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601

Art. 10

Cooperative agricole e della piccola pesca

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

Omissis.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.

Art. 11

Cooperative di produzione e di lavoro

e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

Art. 13

Finanziamenti dei soci

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

- a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite è elevato a euro 41.361,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
- b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

Art. 14

Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel

minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577

Art. 26

Requisiti mutualistici

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

Decreto Legge 15 aprile 2002 n. 63

Art. 6

**Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle società cooperative**

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al

60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59 **Nuove norme in materia di società cooperative**

Articolo 1 **Diritti dei soci**

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 2 **Relazione degli amministratori e dei sindaci**

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 **Quote e azioni**

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei pro-

dotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro.

2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.

3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

Articolo 4

Soci sovventori

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.

6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Articolo 5

Finanziamenti dei soci e di terzi

1. Il terzo comma dell'art. 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".

2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.

4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Articolo 6

Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.

3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c) , del presente articolo.

Articolo 7

Rivalutazione delle quote o delle azioni

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.

3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a for-

mare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Articolo 8 Distribuzione degli utili

1. L'art. 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".

Articolo 9 Rimborso del sovrapprezzo

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'art. 7.

Articolo 10 Prestiti sociali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

Articolo 11 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire .

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c) , dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 13

Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da:

- a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
- b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
- c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
- b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
- c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c) , le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a) , possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a) .

9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
- b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
- c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

Articolo 14

Numero minimo dei soci

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.

2. Il terzo comma dell'art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"É consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente".

3. Il secondo periodo del sesto comma dell'art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra".

4. Al secondo comma dell'art. 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".

Articolo 15

Vigilanza

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilan-

cio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

Articolo 16

Relazione al Parlamento sulla cooperazione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Articolo 17

Gestione commissariale

1. Il primo comma dell'art. 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

"In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli

amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".

Articolo 18 **Norme diverse**

1. Al primo comma dell'art. 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica".

2. All'art. 2751-bis del codice civile, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

"5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".

3. Al primo comma dell'art. 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato".

4. Al secondo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: "tra dipendenti dello Stato".

5. L'art. 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato.

6. Al secondo comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile".

Articolo 19

Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.

Articolo 20

Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:

- a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
- b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
- c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a) , a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
- d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

Articolo 21

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

30 dicembre 2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge finanziaria per il 2005

Art. 1
Commi 460-469

460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

- a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono ineducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

467. Omissis.

468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche,

l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;

b) il comma 4 è abrogato.

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Art. 37

Utili

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali

Articolo 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Articolo 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Articolo 3

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c) , della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall' articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Articolo 4

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall' articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis , sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

Articolo 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 6

Modifiche al Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
 - b) all'art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
 - c) al secondo comma dell'art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
 - d) all'art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Articolo 7

Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Articolo 8

Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Articolo 9

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Articolo 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercanti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Articolo 11

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Articolo 12

Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Legge 27 dicembre 1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 21,
Disposizioni per il recupero d'imponibile

Comma 10

10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Legge 03 aprile 2001 n. 142
Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

Art. 3
Trattamento economico del socio lavoratore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.

Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 17

Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

Decreto Legge 8 aprile 1974 n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

Art. 20

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

[Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo di imposta nella misura del cinquanta per cento.]

[Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta, con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 12,50 per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.]

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nè quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.]

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.]

[Le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.]

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 12,50 per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 3 ed 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Prassi citata

**Ministero dell'Economia e Finanze
Circolare del 15 luglio 2005 n. 34/E**

**Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate,
Direzione centrale normativa e contenzioso**

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005)
Disposizioni riguardanti le società cooperative**

PREMESSA

1. Premessa.

Con la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (di seguito, in breve, "Finanziaria 2005") è stato rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e loro consorzi.

Le relative disposizioni, contenute nei commi da 460 a 466 e nel comma 468 dell'articolo 1, sono state emanate al fine di adeguare il regime tributario delle società cooperative alle nuove norme civilistiche introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative").

In particolare, il legislatore fiscale ha differenziato il trattamento impositivo delle società cooperative e loro consorzi tenendo conto della distinzione operata dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Nel delineare la nuova disciplina impositiva delle società cooperative, la Finanziaria 2005 ha confermato e, in parte, modificato la previgente normativa contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

2. La disciplina della riserva minima obbligatoria, dei ristorni e delle ritenute su interessi.

La prima parte del comma 460 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 in commento conferma la disciplina tributaria delle fattispecie indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002 anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Al riguardo, si ricorda che ai sensi del nuovo articolo 2545-quater del codice civile, le società cooperative, in linea generale, devono destinare a riserva legale almeno il 30 per cento dell'utile netto annuale.

Nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 si afferma, rispettivamente, la non imponibilità in capo ai soci dei ristorni - somme attribuite ai soci che rappresentano l'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica - assegnati ai medesimi, qualora siano destinati ad incremento gratuito del capitale sociale e fino al momento della loro attribuzione ai soci stessi (comma 2) e l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (comma 3).

È appena il caso di evidenziare che non può trovare applicazione, nell'ambito della nuova disciplina, la disposizione transitoria contenuta nel comma 4 dell'articolo 6, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili in misura pari al 39 per cento della quota che residuava dopo l'accantonamento dell'utile a riserva legale ed al fondo mutualistico, ovvero in misura pari al 60 per cento per le cooperative agricole e della piccola pesca.

Con riferimento a tali previsioni normative si rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 e la circolare n. 37/E del 9 luglio 2003.

2.1 Ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 63 del 2002

Il comma 460 della Finanziaria 2005, come evidenziato, ha riproposto la disciplina fiscale della riserva legale, dei ristorni e degli interessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002.

Deve ritenersi confermato, in particolare, l'ambito soggettivo di applicazione delle relative disposizioni come definito al comma 6 del medesimo articolo 6. In particolare, per effetto del rinvio operato nel citato comma 6 alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, deve ritenersi che il disposto dei menzionati commi 1, 2 e 3 non trovi applicazione nei confronti delle banche popolari, delle cooperative di assicurazione e delle società mutue assicuratrici. Sono, inoltre, escluse, per quanto espressamente previsto nel comma 6 del medesimo articolo 6, le società cooperative di garanzia di primo e secondo grado e loro consorzi.

3. La disciplina fiscale degli utili delle cooperative a mutualità prevalente.

Il comma 460 della Finanziaria 2005 prevede, come già evidenziato, l'esclusione dal reddito imponibile della quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, il cui ammontare in genere è pari al 30 per cento dell'utile netto annuale.

Più precisamente, il predetto comma dispone che l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 - secondo il quale non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili - non si applica:

- a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative escluse le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991.

Ai fini della individuazione delle cooperative agricole e loro consorzi cui è applicabile la disposizione sulla imponibilità di cui alla lettera a), si rinvia alla circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 (cooperative agricole) e alla circolare n. 37/E del 9 luglio 2003 (equiparazione delle cooperative forestali a quelle agricole).

Appare opportuno evidenziare, peraltro, che le cooperative agricole in esame sono considerate, per la pre-sunzione contenuta nell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, cooperative a mutualità prevalente se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

La lettera a) del comma 460 in commento si applica, altresì, alle cooperative della piccola pesca, ossia a quelle che ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 «esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne».

Il successivo comma 461 prevede che l'esenzione da IRES disposta dall'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 per «le società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci», non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 460.

Per effetto della richiamata disposizione, in sostanza, l'esenzione del reddito imponibile prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 non si applica (alle cooperative agricole e della piccola pesca a mutualità prevalente) sulla quota di utili netti annuali di cui alla lettera a) del comma 460 (20 per cento), la quale deve essere in ogni caso assoggettata ad imposizione.

Il comma 462 stabilisce, infine, che l'esenzione da IRES prevista dall'art. 11 del predetto D.P.R. n. 601 del 1973 per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi che rispettano i requisiti indicati nel medesimo articolo 11, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In base a tale disposizione, le cooperative di cui al citato articolo 11, primo comma, primo periodo del D.P.R. n. 601 del 1973 (cooperative di produzione e lavoro di cui al punto 1 della tabella che segue) continueranno a fruire dell'esenzione da IRES relativamente alla quota parte di reddito corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico, mentre le cooperative di cui al secondo periodo del primo comma del citato articolo 11 (cooperative di produzione e lavoro di cui al punto 2 della tabella che segue) continueranno a fruire dell'esenzione da IRES solo relativamente al reddito imponibile derivante dal 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico.

Quanto appena evidenziato può essere così schematizzato.

Condizioni per l'esenzione
Esenzione dal reddito 1. retribuzioni corrisposte ai soci = al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie a) variazione in diminuzione pari all'IRAP computata tra le variazioni in aumento 2. retribuzioni corrisposte ai soci comprese tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi b) variazione in diminuzione pari alla metà dell'IRAP computata tra le variazioni in aumento

Si evidenzia che le disposizioni da ultimo commentate, contenute nei commi 461 e 462, riproducono in sostanza quelle recate nel comma 4, lettera c) del previgente articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002. La natura transitoria di tale ultima disposizione ha reso necessario riprodurre il contenuto all'interno dei commi 461 e 462.

4. Cooperative sociali e loro consorzi.

Le disposizioni sopra richiamate e contenute nei commi 460, 461 e 462 della Finanziaria 2005 non si applicano, in base a quanto stabilito dal comma 463, alle cooperative sociali e loro consorzi che, in conformità alla legge 8 novembre 1991, n. 381, perseguono scopi coincidenti con l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Si tratta delle cooperative sociali che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e di quelle che hanno per oggetto lo svolgimento di attività diverse, come le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, così come definite dall'articolo 4, comma 2, della citata legge, n. 381 del 1991, devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa.

La disciplina fiscale di tali soggetti, non essendo stata modificata dalle disposizioni della Finanziaria 2005 in commento, non subisce, pertanto, alcuna variazione.

Ne deriva che le cooperative sociali e loro consorzi continuano a godere, tra l'altro, dell'esenzione piena dalle imposte sul reddito prevista dal citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977 in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili e, ricorrendone i presupposti, delle esenzioni previste dal titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973.

Appare opportuno evidenziare, peraltro, che le cooperative sociali in commento sono considerate cooperative a mutualità prevalente per espressa previsione contenuta nell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

5. Trattamento fiscale degli utili prodotti dalle società cooperative a mutualità prevalente.

Come prima evidenziato, il comma 460 della Finanziaria 2005 prevede che una quota pari al 20 per cento dell'utile netto annuale delle cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi, e del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi debba comunque concorrere al reddito imponibile ai fini IRES.

La quota di utili che concorrerà alla determinazione del reddito imponibile, come chiarito nella relazione di accompagnamento, potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia.

La restante quota di utili netti, invece, potrà continuare a godere dell'esenzione IRES, a condizione che sia destinata a riserve indivisibili, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977, ovvero sia trattata in conformità a norme speciali che ne prevedono la deducibilità.

Resta fermo che, qualora la delibera di destinazione dell'utile preveda la distribuzione ai soci di un importo superiore alle predette quote del 20 o del 30 per cento, tale maggiore importo dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale, non trovando applicazione la norma di cui al citato art. 12.

Nella determinazione dell'utile che concorre a formare il reddito imponibile occorre tener presente anche il richiamo, contenuto nel secondo periodo del comma 463 della Finanziaria 2005, all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992 che conferma l'esenzione da imposte (e, quindi, la deducibilità) delle somme destinate,

anche in ottemperanza a disposizione di legge (vedi, per le banche di credito cooperativo, l'art. 11 della legge n. 59 del 1992), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per effetto di tale richiamo, i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono esenti da imposte e possono essere dedotti, nel limite del 3 per cento dell'utile, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Anche tale disposizione va applicata alla luce del disposto di cui al citato comma 460 della finanziaria 2005 che afferma l'obbligo di assoggettare ad imposizione un importo minimo dell'utile netto, pari al 20 per cento o al 30 per cento.

Dopo aver assicurato a tassazione la predetta quota minima di utile, le cooperative interessate - per le restanti quote - possono beneficiare delle disposizioni fiscali che prevedono esclusioni o deducibilità dal reddito imponibile.

In particolare, continueranno ad applicarsi le norme sull'esclusione dal reddito imponibile prevista per le somme destinate a riserve indivisibile, di cui al citato art. 12, nonché in materia di ristorni, di rivalutazione delle quote e di deducibilità delle somme destinate ai fondi mutualistici nella misura del 3 per cento degli utili netti annuali.

Esempio 1

Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad una società cooperativa a mutualità prevalente di cui alla lettera b) del comma 460.

Utile netto 1000 di cui:

- il 30 per cento (pari a 300) destinato a riserva legale;
- il 3 per cento (pari a 30) destinato a fondo mutualistico;
- restante quota pari a 670.

In tale situazione la restante quota garantisce l'imposizione al reddito del 30 per cento degli utili netti (pari a 300); l'importo residuo, pari a 370 (670 - 300), potrà fruire dell'esenzione o ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 o per effetto di altre disposizioni speciali che ne prevedono la esclusione dal reddito.

Esempio 2

Si ipotizzi la medesima situazione di cui all'esempio 1 con la differenza che, assicurata l'imposizione al reddito del 30 per cento degli utili netti, non residua una quota che possa beneficiare delle altre disposizioni di esclusione dal reddito previste per le società cooperative.

Utile netto 1000 di cui

- il 30 per cento (pari ad euro 300), destinato a riserva legale;
- il 3 per cento (pari ad euro 30) destinato a fondo mutualistico;
- il 50 per cento (pari ad euro 500) destinato a rivalutazione gratuita del capitale sociale [1];
- restante quota pari a 170.

In tale situazione, la restante quota non è sufficiente ad assicurare l'imposizione al reddito del 30 per cento degli utili netti (300). Ne consegue che una quota degli utili destinata a rivalutazione gratuita (pari a 130) non potrà beneficiare dell'esclusione dal reddito prevista dall'art. 7 della legge n. 59 del 1992, ma concorrerà a determinare il reddito imponibile unitamente all'importo di 170.

[1] L'importo è determinato in via teorica nella misura di 500 solo per esplicitare l'ambito applicativo del comma 460 in commento.

5.1 Banche di credito cooperativo

Con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo, si ricorda che la misura minima dell'utile da destinare a riserva legale è pari al 70 per cento degli utili netti annuali, ai sensi dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le stesse banche sono tenute a destinare ai fondi mutualistici il 3 per cento degli utili netti annuali (vedi paragrafo 9).

In tal caso, non sarà possibile assicurare ad imposizione il 30 per cento degli utili netti in quanto ciò che residua, dopo aver effettuato le destinazioni obbligatorie normativamente previste (riserva legale e fondo mutualistico), è pari al 27 per cento degli utili netti. Ne consegue che per tali soggetti la quota assoggettata ad imposizione fiscale sarà pari al 27 per cento degli utili netti annuali.

Esempio 3

Si pensi ad una banca di credito cooperativo che presenta i seguenti dati:

Utile netto 1000 di cui

- il 70 per cento (pari ad euro 700), destinato a riserva legale: importo che non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legge n. 63 del 2002;
- il 3 per cento (pari ad euro 30) destinato a fondo mutualistico: importo deducibile ai sensi dell'art. 11, comma 9, legge n. 59 del 1992;
- il restante 27 per cento (pari ad euro 270) costituisce importo imponibile ai sensi del comma 460, lettera b) della Finanziaria 2005.

5.2 Determinazione della base imponibile

Si ricorda che ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del Tuir diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione in esame trova applicazione solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.

Sulla base di tale norma occorre effettuare, in sede di dichiarazione, una variazione in diminuzione corrispondente alla variazione in aumento operata con riferimento alle imposte stanziata in bilancio.

L'applicazione di tale disposizione, emanata in un contesto normativo in cui l'intero utile accantonato a riserva indivisibile era totalmente escluso da tassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, è stata illustrata, con riferimento al sistema di tassazione parziale degli utili disposto dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 63 del 2002, nella circolare n. 53/E del 18 giugno 2002.

Peraltro, la circolare 16 marzo 2005, n. 10/E ha chiarito al punto 1.5 che anche con riferimento alla imposizione parziale degli utili prevista dal comma 460 della Finanziaria 2005 la variazione in diminuzione da operare ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge n. 449 del 1997 citata, dovrà essere proporzionale alla quota di utili non tassata, calcolata sulla base del rapporto tra l'utile escluso da tassazione e l'utile complessivo.

In genere tale rapporto, espresso in percentuale e calcolato sull'IRES stanziata in bilancio è pari:

- all'80 per cento, per le cooperative agricole e della piccola pesca di cui alla lettera a) del comma 460;
- al 70 per cento, per le altre cooperative a mutualità prevalente di cui alla lettera b) del comma 460;
- al 73 per cento, per le banche di credito cooperativo;
- al 33 per cento, per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente di cui al comma 464.

In sostanza, nell'ipotesi di cooperative a mutualità prevalente di cui alla lettera b) del comma 460, in sede di dichiarazione si opererà una variazione in diminuzione pari al 70 per cento dell'IRES stanziata in bilancio e calcolata sulla quota di utili assoggettata a imposizione che potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia.

Esempio 4

Una società cooperativa consegue un utile al lordo dello stanziamento IRES pari a 1000 ed apporta una variazioni in aumento per costi indeducibili pari a 250:

utile di bilancio pari a 1000 di cui:

- il 30 per cento (pari a 300) destinato a riserva legale;
- il 3 per cento (pari a 30) destinato a fondo mutualistico;
- il 30 per cento dell'utile netto (pari a 300) soggetto ad imposizione;
- la restante quota (pari a 370) destinata a riserva indivisibile.

Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio.

Utile di bilancio	1000
variazione in aumento per costi indeducibili	250
variazione in diminuzione per riserva legale	300
variazione in diminuzione per fondi mutualistici	30 -
variazione in diminuzione per riserva indivisibile	370 =
imponibile IRES stimato	550
IRES da stanziare in bilancio (33% di 550) =	181,5
utile al netto delle imposte stimate (1000 - 181,5)	818,5

Indicazione nel Modello Unico	
Utile di bilancio	818,5
VA per costi indeducibili	250
VA per IRES 181,5	
VD per quota destinata a riserva legale [30% di 818,5]	245,55
VD per quota destinata ai fondi mutualistici [3% di 818,5]	24,55
VD per restante quota di utili destinata a riserva indivisibile	302,85
[70% di 818,5 - 245,55 (riserva legale) - 24,55 (f. mutualistici)]	
VD per imposte sui redditi [70% di 181,5]	127,05
Reddito imponibile	550
IRES dovuta corrispondente allo stanziamento [33% di 550]	181,5

6. Disciplina fiscale delle società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il comma 464 della Finanziaria 2005 in commento disciplina il trattamento fiscale delle società cooperative e loro consorzi prive del requisito di mutualità prevalente, così come definito agli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

In sostanza, tale comma limita l'esenzione prevista dall'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 ad una quota pari al 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Lo stesso comma 464 prevede che la disposizione in commento, in deroga al principio enunciato all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) in tema di efficacia temporale della norma tributaria, abbia effetto retroattivo e trovi applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

Si ritiene, peraltro, che anche le cooperative in esame possano dedurre il 3 per cento dei versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi del citato articolo 11 della legge n. 59 del 1992. Il comma 9 dell'articolo 11, infatti, prevede tale deduzione anche a beneficio dei soggetti di cui al previgente articolo 87, comma 1, lett. a), del TUIR (corrispondente all'articolo 73 del nuovo TUIR) e, pertanto, alle società cooperative in genere, indipendentemente dal requisito della prevalenza.

Non è deducibile, invece, la quota di utili destinata alla rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1992, in quanto tale norma rappresenta un'agevolazione fiscale non applicabile alle cooperative a mutualità non prevalente, ai sensi dell'articolo 223-duodecies, sesto comma delle disposizioni di attuazione del codice civile.

7. Trattamento fiscale degli interessi corrisposti ai soci.

I successivi due commi, 465 e 466, prevedono disposizioni generali applicabili alle società cooperative e loro consorzi in genere, anche diverse da quelle a mutualità prevalente.

In particolare, il comma 465 prevede che gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'articolo 13 del D.P.R. n. 601 del 1973, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

Da ciò può desumersi che, mentre il comma 460 della Finanziaria 2005 si preoccupa, attraverso il richiamo al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002, di confermare il trattamento fiscale in capo al socio degli interessi in questione, il comma 464 ha modificato il trattamento fiscale in capo alla cooperativa limitando la deducibilità dei predetti interessi.

Per calcolare la quota indeducibile occorre:

- 1) individuare nel periodo d'imposta i sottoperiodi intercorrenti tra una emissione e l'altra di buoni postali fruttiferi, al fine di individuare gli interessi minimi di ciascuna emissione;
- 2) sommare a ciascuno di tali interessi minimi lo 0,90 per cento, al fine di calcolare il limite massimo di deducibilità per ciascun sottoperiodo;

- 3) calcolare gli interessi deducibili nel periodo d'imposta utilizzando i tassi massimi deducibili di ciascun sottoperiodo, l'ammontare di ciascun prestito e la relativa scadenza. Pertanto, indicando con "C" il valore del prestito, con "G" la scadenza del prestito, con "I(1)" "I(2)" "I(n)" i tassi massimi deducibili per ciascun sottoperiodo e con "N" il numero di giorni del periodo, la misura massima degli interessi deducibili nel periodo d'imposta sarà pari a $[C \times G \times I(1) + C \times G \times I(2) + \dots + C \times G \times I(n)] / N$;
- 4) confrontare l'ammontare massimo degli interessi deducibili nel periodo d'imposta con l'ammontare effettivo degli interessi spettanti, al fine di determinare l'ammontare degli eventuali interessi indeducibili. Tale operazione, andrà ripetuta, per ciascun socio, in relazione ai vari prestiti erogati alle condizioni di cui al predetto articolo 13 del D.P.R. n. 601 del 1973.

8. Entrata in vigore.

Come previsto dal successivo comma 466, le disposizioni dei commi da 460 a 465 della Finanziaria 2005 sopra commentati si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

In sostanza, nel caso di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare le norme richiamate si applicheranno dal 1° gennaio 2004, mentre nel caso di esercizi a cavallo tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 le stesse troveranno applicazione dal periodo d'imposta immediatamente successivo a quello a cavallo delle due annualità.

9. Banche di credito cooperativo: base di calcolo del contributo ai fondi mutualistici.

Il comma 468 della Finanziaria 2005 sopprime il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1992.

Si ricorda che l'articolo 11 della legge appena richiamata disciplina i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione statuendo, al comma 4, che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.

Il secondo periodo del comma 4, ora soppresso dal comma 468 in commento, stabiliva invece che per le banche di credito cooperativo di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni, tale quota del 3 per cento dovesse essere calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

Pertanto, a seguito della soppressione di tale previsione normativa, anche le banche di credito cooperativo, al pari delle altre società cooperative e loro consorzi dovranno assumere come base di calcolo per il contributo del 3 per cento l'utile al lordo delle riserve obbligatorie.

10. L'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio: modifiche al codice civile e loro decorrenza.

Appare opportuno, infine, svolgere alcune considerazioni sull'applicazione alle società cooperative e loro consorzi della nuova disciplina riguardante l'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Tale ultima disposizione ha, in sostanza, abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile cosicché non è più consentito iscrivere in bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Ciò comporta, altresì, la necessità di eliminare dal bilancio, nell'esercizio di prima applicazione delle nuove norme, gli effetti delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in passato sulla base della norma abrogata.

L'articolo 109, comma 4, lett. b) del TUIR, riconoscendo la possibilità di operare deduzioni extracontabili a condizione che vi sia copertura di riserve di patrimonio, non consente di utilizzare, a copertura di tali deduzioni, la riserva legale. Si evidenzia che tale ultima disposizione trova immediata applicazione, già dall'esercizio 2004, solo per le società cooperative e le mutue assicuratrici con esercizio coincidente con l'anno solare. Infatti, per la redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, l'applicazione della nuova norma è soltanto facoltativa; è obbligatoria, invece, per gli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2004.

La decorrenza temporale può essere così schematizzata:

Chiusura esercizio sociale: Normativa da applicare:

- prima del 1° gennaio 2004 - "vecchia" normativa

- tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 2004 - possibilità di scelta tra "vecchia"
e "nuova" normativa

- dopo il 31 dicembre 2004 - "nuova" normativa

I soggetti in esame non possono utilizzare per la copertura delle deduzioni extracontabili la parte di riserva legale costituita con le destinazioni minime previste dalla legge, anche se in bilancio tale riserva include, senza separata indicazione, le destinazioni volontarie eccedenti tale limite minimo. Tuttavia, la parte eccedente potrà essere utilizzata a copertura delle deduzioni extracontabili a condizione che sia possibile ricostruirne il suo esatto ammontare.

Con riferimento alle cooperative e loro consorzi che decidono di non anticipare l'applicazione delle nuove disposizioni del codice civile non si pone alcun problema di copertura delle deduzioni extracontabili in quanto, per fruire delle opportunità offerte dalle norme fiscali, possono fare applicazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile.

Si ricorda infine che, l'articolo 3, comma 8, lett. b) dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, tuttora in corso di approvazione definitiva, prevede l'eliminazione delle parole "diverse dalle riserva legale" dal testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR consentendo, in tal modo, di utilizzare anche tale riserva per la copertura delle deduzioni extracontabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica.

**Circolare Ministero delle Attività Produttive
del 6 dicembre 2004 n. 1579682**

**Direzione generale per gli Enti cooperativi,
Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative**

**D.M. 23 giugno 2004
istituzione dell'Albo delle Società cooperative. Circolare attuativa**

A tutte le Prefetture
Loro sedi

Alle Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi

Alle Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi

Alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura
Loro sedi

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Ufficio cooperazione
11100 Aosta

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio cooperazione
34126 Trieste

Alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ufficio Cooperazione
Piazza Dante
38100 Trento

Alla Provincia autonoma di Trento - Servizio cooperazione
38100 Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano - Servizio cooperazione
39100 Bolzano

Alla Regione Siciliana - Assessorato al lavoro
V. Imperatore Federico, 70
90143 Palermo

Alla Regione Toscana
Coordinamento Regioni a statuto ordinario
50100 Firenze

Alla Confederazione Cooperative italiane
Borgo S. Spirito, 73
00193 Roma

Alla Lega nazionale Cooperative e Mutue
Via A. Guattani, 9
00161 Roma

All'Associazione generale Cooperative italiane
V. Bargoni, 73
00153 Roma

All'Unione nazionale Cooperative italiane
V. San Sotero, 32
00165 Roma

All'Unione Italiana Cooperative
Via Nomentana, 41
00161 Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro
Sede

Al Se.C.I.N.
Sede

1. Premesse.

Con il decreto ministeriale indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 162 del 13 luglio 2004 [1], è stato istituito presso questo Ministero - Direzione generale per gli Enti cooperativi - l'Albo delle Società cooperative in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15 [2] e 20 [3] del D.Lgs. n. 220 del 2002 e dagli artt. 2512 [4] c.c. e 223-sexiesdecies [5] delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

L'Albo, gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, sostituisce i Registri Prefettizi [6] e lo Schedario generale della cooperazione [7]; di conseguenza anche le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative cessano di esistere, come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

2. Struttura: Cooperative a "mutualità prevalente" e Cooperative "diverse" - Casi particolari.

Il decreto ministeriale, in attuazione delle norme del codice civile che disciplinano le società cooperative, struttura l'albo in due sezioni. Nella prima devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 [8] del codice civile, nella seconda devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Ne consegue che tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell'Albo o costituite successivamente, dovranno essere iscritte in una delle due citate sezioni.

A fronte di tale distinzione di ordine generale, si rileva come una perfetta adesione alle norme che sono state di riferimento e presupposto per l'istituzione dell'albo impone, quale specificazione della prima sezione, la creazione di una speciale sottosezione riservata alle cooperative che, come le cooperative sociali, vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge. Parimenti in una distinta sottosezione trovano collocazione le banche di credito cooperativo, considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile), nonché le cooperative agricole e i loro consorzi ai quali viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

Inoltre, in un ulteriore speciale elenco di natura anagrafico-statistica, debbono essere inserite - nella veste di cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 - i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere (art. 5, legge n. 366 del 2001 e art. 223-terdecies, 2° comma, disp. att. cod. civ.).

L'iscrizione delle cooperative sociali nella speciale sottosezione sopra ricordata non fa venire meno la previsione dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, secondo comma: «Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano», e pertanto, per esse deve essere mantenuta anche l'iscrizione nella sezione corrispondente alla natura merceologica della loro attività. Inoltre, al fine di evitare eventuali irregolarità, le cooperative sociali - fermo restando il possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. - debbono dimostrare in fase di iscrizione il ricorso degli elementi distintivi propri, tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella scheda di iscrizione.

Per quanto attiene alla categoria delle cooperative agricole di conferimento, si precisa che in tale fattispecie vengono ricomprese anche le cooperative agricole di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

3. Iscrizione all'Albo e agevolazioni fiscali. Ipotesi di esenzione.

L'iscrizione all'Albo da parte di tutti gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 142 del 2001, lettera n) [9], e dal successivo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 15, nonché dall'art. 2512 c.c., è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all'art. 223-duodecies [10] delle norme di attuazione e transitorie del codice civile contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez.V, Capo I, come modificate dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Dati i presupposti appena indicati, tutte le cooperative che, pur iscritte nel Registro delle imprese, non presentano la domanda di iscrizione all'Albo vedono esclusa ogni forma di agevolazione e, nei confronti delle stesse, verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.

In relazione a quanto evidenziato può essere opportuno precisare, altresì, che tutte le cooperative già in possesso dei requisiti previsti all'art. 26 [11] del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e iscritte nei Registri Prefettizi, e che nell'adeguamento dello Statuto recepiscono i requisiti mutualistici dettati dall'art. 2514 c.c., possono iscriversi inizialmente nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo. Si determina per esse infatti la condizione indicata dal citato art. 223-duodecies, che condiziona al rispetto della corrispondente disposizione il mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'esercizio in corso al 31/12/2004. Tale determinazione appare coerente con la restante parte delle prescrizioni sulla mutualità prevalente che rinviano al 31 dicembre 2005 (secondo anno consecutivo) ogni verifica in merito al rispetto degli ulteriori requisiti mutualistici contabili di prevalenza, dettati dagli artt. 2512 e 2513 c.c. Se infatti la cooperativa mantiene le previsioni statutarie di cui all'art. 2514, la eventuale perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si potrà determinare solamente al termine del secondo anno consecutivo in cui si riscontri l'assenza della condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c., con il conseguente venir meno dei presupposti per le agevolazioni fiscali, a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2005.

Nel caso in cui la cooperativa modifichi i requisiti mutualistici statuari, si determinerà immediatamente la perdita della qualificazione di mutualità prevalente e verrà d'ufficio iscritta nella sezione cooperative diverse.

In entrambi i casi descritti di perdita della qualificazione della mutualità prevalente, gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio - da sottoporsi alla verifica di una società di revisione - al fine della determinazione del valore effettivo dell'attivo da imputare alle riserve indivisibili (art. 2545-octies c.c.) [12].

Nell'Albo delle cooperative non trovano ancora possibilità di iscrizione, come previsto invece ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 220 del 2002, le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari. Si ritiene pertanto che l'iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.

4. Termini e adempimenti per l'iscrizione

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, le società cooperative sono tenute a presentare la domanda di iscrizione all'Albo stesso con le modalità descritte al successivo paragrafo 5. Tale domanda, firmata dal legale rappresentante e con l'indicazione della sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi, deve essere presentata alla Camera di commercio dove la stessa ha la sede legale.

Nelle domande di iscrizione le società cooperative sono tenute anche ad indicare la categoria di appartenenza, come definita all'art. 4 del D.M. indicato in oggetto.

5. Modalità informatiche. Adempimenti notarili.

Per il compimento degli atti posti a carico delle società cooperative si è ritenuto utile allegare anche alla presente circolare i moduli-scheda per la corretta impostazione dei vari adempimenti da parte delle società cooperative. Si opera in tal modo una netta distinzione fra le modalità di iscrizione per gli enti di nuova costituzione e per quelli che debbono soltanto adeguare i propri statuti sociali ai nuovi criteri della prevalenza. Appare opportuno precisare che in sede di prima iscrizione a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge o a seguito di nuova costituzione, la competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell'atto presso il Registro delle imprese.

Nel modello informatico è stata prevista una sezione in grado di far emergere con chiarezza l'esistenza o meno del rapporto di mutualità prevalente, così come voluto dal codice civile.

6. Competenze dell'autorità governativa e compiti delle C.C.I.A.A.

Il provvedimento indica le varie fasi del procedimento di trasmissione di dati alle Camere di commercio e della ulteriore trasmissione alla Direzione generale che provvede alla iscrizione della cooperativa ed alla attribuzione di un numero identificativo dell'ente interessato (artt. 6 e 7).

La Direzione generale, ricevuta la domanda di iscrizione, procede alla verifica dei dati in essa contenuti, potendo richiedere eventuali integrazioni o rettifiche. Se ne ricorrono i presupposti, può rifiutare l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative di tipo diverso.

L'ultimo comma dell'art. 9 stabilisce che alla Direzione generale compete ogni decisione riguardo le richieste di riesame della iniziale iscrizione o dell'inserimento della cooperativa in sezione o categoria diversa da quella indicata nella domanda presentata.

7. Ipotesi di mancata domanda di iscrizione e sanzioni conseguenti.

In relazione a quanto già esposto appare necessario rimarcare l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo da parte di tutte le cooperative iscritte nel Registro delle imprese ed, in special modo, da quelle che chiedono di essere qualificate a "mutualità prevalente".

L'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che, nel caso delle cooperative a mutualità prevalente (ipotesi ritenuta ugualmente valida anche per cooperative di tipo diverso) si presenta quale requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti da loro prodotti. Ne consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al registro delle imprese per il tramite delle Camere di commercio (deposito di bilanci, modifiche di statuto, variazione negli organi sociali, ecc.).

La mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività vigilatoria da parte dell'Autorità governativa, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545-sexiesdecies [13] del codice civile.

In merito alla problematica relativa agli effetti del passaggio degli Enti cooperativi dalla sezione della mutualità prevalente a quella delle cooperative diverse e scaturente dal prescritto adeguamento dello statuto, si fa riserva di fornire indicazioni non appena acquisito l'avviso delle competenti sedi istituzionali.

Per quanto riguarda le cooperative aventi sede nelle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia vengono fatte salve le specifiche competenze e prerogative dettate dalle leggi. Sarà competenza e responsabilità delle Regioni sopra indicate garantire con proprie idonee disposizioni gli adempimenti richiesti dalla legge generale.

Note e riferimenti normativi

[1] *Ministero delle attività produttive - D.M. 23 giugno 2004*

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999, ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica";

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli Enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

1. Ai fini del presente decreto l'espressione:

«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;

«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli Enti cooperativi;

«Ufficio» indica l'Ufficio del Registro delle imprese;

«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. È istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.

L'albo si compone di due sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

3. L'albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

La pubblicità dei dati dell'albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

4. La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione - cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse - nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

5. Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220 del 2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

6. L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta giorni dal deposito.

L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

7. La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

8. Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

9. La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro
Marzano

[2] ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Articolo 15.

Istituzione

«1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli Enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro».

[3] Art. 20. Abrogazioni.

«1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19». (Art. 19 "Norme transitorie": «Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577»):

D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

Art. 1

("Vigilanza")

«La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli Enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongono diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

Il Ministero dell'industria e del commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto».

Art. 2 (Ispezioni)

Art. 3 (Esecuzione delle ispezioni)

Art. 4 (Competenza delle Associazioni nazionali)

Art. 5 (Riconoscimento delle Associazioni nazionali)

Art. 6 (Vigilanza sulle Associazioni)

Art. 7 (Norme per le ispezioni ordinarie)

Articolo 9 (Oggetto delle ispezioni ordinarie)

Art. 13 (Riordino del registro prefettizio)

Art. 14 (Procedura per l'iscrizione)

Art. 15 (Schedario generale)

Art. 16 (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione).

[4] Art. 2512 cod. civ. ("Cooperativa a mutualità prevalente").

«Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci».

[5] Art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c.

«Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispose un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui agli articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat».

[6] Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, di approvazione del regolamento di applicazione della legge 25 giugno 1909, n. 422 - Articolo 14:

«Presso ogni prefettura del regno è tenuto un registro, nel quale si iscrivono le cooperative della rispettiva provincia ammissibili agli appalti indicati dalla legge 12 maggio 1904, n. 178, e dalla legge 19 aprile 1906, n. 126.

In detto registro si deve indicare per ciascuna cooperativa: la denominazione o la ragione sociale, la qualità e la specie degli affari che ne costituiscono l'oggetto, la sede, la durata, la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti, e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio, il nome e cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale.

Nel registro stesso le cooperative agricole devono essere tenute distinte dalle altre.

Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

L'elenco nominativo delle cooperative iscritte è pubblicato ogni semestre nel foglio degli annunci legali e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo».

D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, Art. 13 ("Riordinamento del registro prefettizio"):

«Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto.

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista;

Sezione cooperazione sociale;

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

[7] D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, Art. 15 (Schedario generale):

«Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione: in tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1; b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta».

[8] Art. 2514 cod. civ. ("Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente").

«Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».

[9] L. n. 142 del 2001, Art. 7, lett. n):

«istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b); »; lett. b):

«esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

- 1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
- 2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio».

[10] Articolo 223-duodecies disp. att. c.c.

«Le società di cui al capo I del Titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004».

[11] Art. 26 ("Requisiti mutualistici").

«Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato 1; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative».

1 - Si evidenzia che la legge 19 marzo 1983, n. 72, art. 17, terzo comma, dispone che «La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali».

2 - Si sottolinea che la legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, comma 5, dispone la devoluzione del patrimonio residuo di cui alla lettera c) delle cooperative in liquidazione, ai fondi di cui al comma 1 del citato articolo.

Il capoverso dell'articolo, riguardante le controversie, è stato sostituito dalla disposizione generale inserita nell'ultimo comma dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, relativo alla disciplina delle agevolazioni tributarie. Secondo tale disposizione i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli Enti cooperativi «sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza».

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Articolo 14 ("Condizioni di applicabilità delle agevolazioni")

«Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza».

Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Articolo 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

«1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e dallo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli Enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e di dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla Pubblica Amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono

esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente».

[12] Art. 2545-octies cod. civ. ("Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente").

«La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione».

[13] Art. 2545-sexiesdecies ("Gestione commissariale").

«In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti».